



**NORMATIVA RICHIAMATA NEL
DISEGNO DI LEGGE N. 11/XVI**

**IM GESETZENTWURF NR. 11/XVI
ERWÄHNTE
GESETZBESTIMMUNGEN**

- | | |
|--|---|
| - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 14/2018; | - Präsidiumsbeschluss der Abgeordneten-kammer Nr. 14/2018; |
| - Deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato n. 6/2018; | - Präsidiumsbeschluss des Senats Nr. 6/2018; |
| - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – articolo 1, commi 965, 966 e 967 | - Gesetz Nr. 145 vom 30. Dezember 2018 -
- Artikel 1 Absatz 965, 966 und 967 |
| - Legge 5 giugno 2003, n. 131 - articolo 8, comma 6 | - Gesetz Nr. 131 vom 5. Juni 2003 -
Artikel 8 Absatz 6 |
| - Legge regionale 21 settembre 2012, n. 6; | - Regionalgesetz Nr. 6 vom 21. September 2012; |
| - Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4; | - Regionalgesetz Nr. 4 vom 11. Juli 2014; |
| - Legge regionale 11 luglio 2014, n. 5; | - Regionalgesetz Nr. 5 vom 11. Juli 2014; |

XVIII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 14/2018

Oggetto: Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011.

Riunione di giovedì 12 luglio 2018

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visto il Regolamento della previdenza per i deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 ottobre 1968, e successive modificazioni;

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza il 12 aprile 1994;

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997, nel testo modificato dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 300 del 5 aprile 2001 e n. 73 del 23 luglio 2007;

visto il Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati approvato dall'Ufficio di Presidenza in data 30 gennaio 2012, e successive modificazioni;

considerato che, alla luce della sequenza degli atti normativi sopra richiamati e in coerenza con quanto da ultimo ribadito nella sentenza n. 3/2018 del Collegio d'appello della Camera dei deputati, risulta del tutto non controversa e pienamente conforme all'assetto dell'ordinamento giuridico-costituzionale la prerogativa della Camera di disciplinare la materia dei trattamenti previdenziali dei deputati cessati dal mandato attraverso deliberazioni adottate nell'esercizio dell'autonomia normativa ad essa attribuita dalla Costituzione, ai sensi dall'articolo 64 della Carta costituzionale;

considerato altresì che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 9 aprile 2018, il Presidente della Camera ha conferito al Collegio dei deputati Questori il mandato a svolgere un'istruttoria al fine di individuare possibili proposte volte al ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dell'attuale sistema dei vitalizi erogati in favore dei deputati cessati dal mandato, valutando con particolare attenzione, per un verso, l'impatto delle varie ipotesi sui trattamenti più bassi e, per altro verso, l'opportunità di fissare un limite massimo al fine di evitare che il ricalcolo del trattamento in essere possa determinarne un importo superiore a quello erogato attualmente;

udita la relazione svolta dal Collegio dei deputati Questori nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 aprile 2018, nel corso della quale il Collegio ha riferito circa i primi esiti degli approfondimenti compiuti sulla base del mandato conferito dal Presidente della Camera;

considerato che, successivamente alla riunione testé citata, al fine di ampliare la base informativa a disposizione dell'Ufficio di Presidenza in vista delle determinazioni di competenza nella materia in questione, è stata richiesta al presidente dell'INPS la disponibilità a fornire un supporto di carattere tecnico-metodologico con specifico riferimento alla determinazione dei coefficienti di trasformazione del monte contributivo maturato dai percettori delle prestazioni previdenziali, attraverso l'elaborazione di un'apposita serie di coefficienti - attualmente non previsti dall'ordinamento vigente - per gli anni anteriori al 1996 e per le età precedenti i 57 anni e superiori a 70 anni;

visti i coefficienti di trasformazione appositamente elaborati dall'INPS nel contesto sopra delineato e considerato che la metodologia utilizzata per determinarli risulta conforme alle valutazioni successivamente formulate in proposito dall'ISTAT su richiesta del Presidente della Camera, nell'ambito del principio della leale collaborazione tra istituzioni pubbliche;

ritenuta l'esigenza, alla luce degli approfondimenti istruttori compiuti, di procedere ad una rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo della misura degli assegni vitalizi, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* e dei trattamenti di reversibilità maturati sulla base della normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011;

DELIBERA

Art. 1

(Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del deputato alla data della decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale *pro rata*.
3. Si applicano i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione.
4. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione, non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale *pro rata*, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun deputato dal Regolamento in vigore alla data dell'inizio del mandato parlamentare.
5. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione non può comunque essere inferiore all'importo determinato moltiplicando il montante contributivo individuale maturato da un deputato che abbia svolto il mandato parlamentare nella sola XVII legislatura, rivalutato ai sensi del successivo articolo 2, per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica di 65 anni vigente alla data del 31 dicembre 2018.
6. Nel caso in cui, a seguito della rideterminazione operata ai sensi della presente deliberazione, l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità rideterminati, risulti ridotto in misura superiore al 50 per cento rispetto all'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale *pro rata*, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun deputato dal Regolamento in vigore alla data

dell'inizio del mandato parlamentare, l'ammontare minimo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato della metà.

7. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei deputati Questori, può incrementare fino a un massimo del 50 per cento l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e le quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione, in favore di coloro che ne facciano domanda e per i quali ricorrano i seguenti presupposti:

- a) non percepiscano altri redditi annui di ammontare superiore alla misura annua dell'assegno sociale, ad esclusione di quelli eventualmente derivanti a qualsiasi titolo dall'immobile destinato ad abitazione principale;
- b) siano affetti da patologie gravi che richiedano la somministrazione di terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione prodotta da strutture sanitarie pubbliche, ovvero, alternativamente, siano affetti da stati patologici sottesi a situazioni di invalidità riconosciuta dalle autorità competenti, in misura pari al 100 per cento.

8. La documentazione comprovante il ricorrere dei presupposti di cui al comma 7 deve essere prodotta a cura del richiedente all'atto dell'istanza e, successivamente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota determinata ai sensi del comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 6.

2. La base imponibile contributiva è determinata, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, sulla base dell'ammontare dell'indennità parlamentare lorda definito dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.

3. La quota di contribuzione a carico del deputato è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, secondo le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5. La quota di contribuzione a carico della Camera dei deputati è pari a 2,75 volte quella a carico del deputato.

4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del deputato vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in pari data.

5. Le quote di contribuzione aggiuntiva finalizzate al trattamento di reversibilità, che non siano state trattenute sull'indennità parlamentare, sono determinate sulla base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del deputato vigenti in ciascun mese delle legislature alle quali si riferiscono e si considerano versate in pari data.

6. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio e alle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*.

7. Nel caso in cui, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal deputato ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato parlamentare, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del deputato alla data di cessazione dal successivo mandato. La prestazione così determinata si somma alla precedente già maturata.

8. L'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 3

(Rivalutazione del trattamento previdenziale rideterminato)

1. L'importo del trattamento previdenziale rideterminato è rivalutato annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 11 del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati.

Art. 4

(Trattamenti di reversibilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai trattamenti previdenziali di reversibilità si applicano le aliquote di reversibilità di cui all'articolo 9 del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati.

Art. 5
(Disposizione attuativa)

1. Il Collegio dei deputati Questori sovrintende all'attuazione della presente deliberazione e delibera in merito alle questioni connesse all'applicazione delle relative disposizioni.

Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14/2018
Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

età	1976-1985	1986-1995	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817

Senato della Repubblica

XVIII Legislatura



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA N.

6

OGGETTO: Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011

Seduta del 16 ottobre 2018

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'articolo 12 del Regolamento del Senato della Repubblica;

Visto il Regolamento per la previdenza e assistenza agli onorevoli Senatori e loro familiari, approvato nelle riunioni del Consiglio di Presidenza il 18 e 23 ottobre 1968, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli Senatori e loro familiari, approvato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 10 febbraio 1994, e successive modificazioni;

Visto il nuovo Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli Senatori e loro familiari, approvato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 30 luglio 1997, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento delle pensioni dei Senatori, approvato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati del 12 luglio 2018, n. 14;

Visti i dibattiti svolti nel corso delle riunioni del Consiglio di Presidenza del 5 luglio 2018, del 19 settembre 2018, del 3 ottobre 2018, nonché nel corso dell'odierna riunione del Consiglio medesimo, con i relativi documenti depositati agli atti;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale, reso nell'adunanza del 26 luglio 2018,

Senato della Repubblica



(segue deliberazione del Consiglio di Presidenza n.6.....)

delibera

Art. 1

(Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del senatore alla data della decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale *pro rata*.

3. Si applicano i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione.

4. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione, non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale *pro rata*, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun senatore dal Regolamento in vigore alla data dell'inizio del mandato parlamentare.

5. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione non può comunque essere inferiore all'importo determinato moltiplicando il montante contributivo individuale maturato da un senatore che abbia svolto il mandato parlamentare nella sola XVII legislatura, rivalutato ai sensi del successivo articolo 2, per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica di 65 anni vigente alla data del 31 dicembre 2018.

6. Nel caso in cui, a seguito della rideterminazione operata ai sensi della presente deliberazione, l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità rideterminati, risulti ridotto in misura superiore al 50 per cento rispetto all'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale *pro rata*, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun senatore dal Regolamento in vigore alla data dell'inizio del mandato parlamentare, l'ammontare minimo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato della metà.

7. Il Consiglio di Presidenza, su proposta del Collegio dei senatori Questori, può incrementare fino a un massimo del 50 per cento l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e le quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità,

Senato della Repubblica



(segue deliberazione del Consiglio di Presidenza n.6.....)

rideterminati ai sensi della presente deliberazione, in favore di coloro che ne facciano domanda e per i quali ricorrano i seguenti presupposti:

a) non percepiscano altri redditi annui di ammontare superiore alla misura annua dell'assegno sociale, ad esclusione di quelli eventualmente derivanti a qualsiasi titolo dall'immobile destinato ad abitazione principale;

b) siano affetti da patologie gravi che richiedano la somministrazione di terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione prodotta da strutture sanitarie pubbliche, ovvero, alternativamente, siano affetti da stati patologici sottesi a situazioni di invalidità riconosciuta dalle autorità competenti, in misura pari al 100 per cento.

8. La documentazione comprovante il ricorrere dei presupposti di cui al comma 7 deve essere prodotta a cura del richiedente all'atto dell'istanza e, successivamente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota determinata ai sensi del comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 6.

2. La base imponibile contributiva è determinata, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, sulla base dell'ammontare dell'indennità parlamentare lorda definito dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.

3. La quota di contribuzione a carico del senatore è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, secondo le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5. La quota di contribuzione a carico del Senato della Repubblica è pari a 2,75 volte quella a carico del senatore.

4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del senatore vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in pari data.

5. Le quote di contribuzione aggiuntiva finalizzate al trattamento di reversibilità, che non siano state trattenute sull'indennità parlamentare, sono determinate sulla base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del senatore vigenti in ciascun mese delle legislature alle quali si riferiscono e si considerano versate in pari data.

Senato della Repubblica



(segue deliberazione del Consiglio di Presidenza n.6.....)

6. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio e alle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*.

7. Nel caso in cui, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal senatore ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato parlamentare, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del senatore alla data di cessazione dal successivo mandato. La prestazione così determinata si somma alla precedente già maturata.

8. L'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 3

(Rivalutazione del trattamento previdenziale rideterminato)

1. L'importo del trattamento previdenziale rideterminato è rivalutato annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 13 del Regolamento delle pensioni dei Senatori.

Art. 4

(Trattamenti di reversibilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai trattamenti previdenziali di reversibilità si applicano le aliquote di reversibilità di cui all'articolo 11 del Regolamento delle pensioni dei Senatori.

Art. 5

(Disposizione attuativa)

1. Il Collegio dei senatori Questori sovrintende all'attuazione della presente deliberazione e delibera in merito alle questioni connesse all'applicazione delle relative disposizioni.

Senato della Repubblica



(segue deliberazione del Consiglio di Presidenza n.6.....)

Tabella 1

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato n. 6/2018

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

età	1976-1985	1986-1995	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817

L. 30/12/2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

Art. 1 - Comma 965

In vigore dal 1 maggio 2019

965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. (118)

(118) Comma così modificato dall' art. 45, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 .

**L. 30/12/2018, n. 145****Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.****Art. 1 - Comma 966****In vigore dal 1 gennaio 2019**

966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

**L. 30/12/2018, n. 145****Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.****Art. 1 - Comma 967****In vigore dal 1 gennaio 2019**

967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

LEGGE 5 giugno 2003, n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

(GU n.132 del 10-6-2003)

Vigente al: 11-6-2003

Art. 8.

(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo)

1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita' montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalita' perseguite.

6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2012, N. 6

**Trattamento economico e regime previdenziale dei
membri del Consiglio della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige¹**

Art. 1 (Trattamento economico e regime previdenziale)

1. A decorrere dalla XV Legislatura, dalla data del giuramento, ai Consiglieri membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, per garantire il libero svolgimento del mandato, spetta il trattamento economico di cui alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e il regime previdenziale previsto per i membri della Camera dei Deputati, fatte salve le limitazioni indicate nelle disposizioni seguenti.

Art. 2 (Indennità consiliare)

1. L'indennità consiliare mensile lorda, corrisposta in dodici mensilità e rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, ammonta a euro 9.800,00 (novemilaottocento/00).

2. Ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il Consigliere dipendente da pubbliche amministrazioni può optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità consiliare di cui al comma 1.

¹ In B.U. 2 ottobre 2012, n. 40, Supplemento n. 2.

2-bis. Il Consigliere regionale ha facoltà di rinunciare a una parte o all'intero importo dell'indennità consiliare mensile lorda di cui al comma 1. Tale rinuncia comporta la riduzione della base imponibile contributiva, sia ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria che ai fini del contributo mensile obbligatorio per il Fondo di solidarietà e deve essere formalizzata con nota scritta da inviare alla Presidenza del Consiglio regionale. Nel caso in cui venga anche dichiarata una volontà di rinuncia retroattiva, tale retroattività è limitata all'anno solare in cui viene presentata la richiesta e il Consigliere restituisce la differenza fra quanto già erogato nell'anno solare di riferimento e quanto derivante dagli effetti della sua rinuncia, solo per quanto riguarda la misura dell'indennità.²

Art. 3 (Rimborso spese per l'esercizio del mandato)

1. A titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato, viene corrisposta, e rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, la somma mensile netta di euro 1.450,00 (millequattrocinquanta/00), con le seguenti modalità:

- a) in dodici mensilità, forfettariamente, per un importo pari a euro 700,00 (settecento/00), decurtabile per un importo giornaliero di euro 180,00 (centottanta/00), in relazione alle assenze dalle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi nel corso delle quali si procede a rilevazione delle presenze, nonché da quelle dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi delle rispettive discipline regolamentari. Gli importi derivanti dalle decurtazioni di cui alla presente lettera

² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1 della l.r. 24 maggio 2016, n. 5.

riducono gli oneri e sono incamerati a favore del bilancio del Consiglio regionale;

- b) per un importo fino a un massimo dei rimanenti 750,00 euro (settecentocinquanta/00) mensili per specifiche categorie di spese che devono essere documentate e che l'Ufficio di Presidenza con proprio Regolamento valuta ammissibili.

2. Il trattamento di missione per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi, l'indennità attinente l'uso del proprio automezzo da parte dei membri dell'Ufficio di Presidenza nella esplicazione del loro mandato e il trattamento di missione del Presidente, nonché dei Consiglieri che, debitamente autorizzati, si recano fuori dalla ordinaria residenza per incarichi del Consiglio regionale o del suo Presidente non rientrano nella previsione di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Il trattamento fiscale applicabile ai rimborsi spese di cui ai commi 1 e 2 è quello previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Art. 4 (Indennità di funzione ai componenti dell'Ufficio di Presidenza)

1. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità di funzione costituita da una percentuale dell'indennità consiliare mensile lorda di cui al comma 1 dell'articolo 2 e del rimborso spese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nelle seguenti misure: Presidente 31 per cento, Vicepresidenti 18 per cento, Segretari questori 9 per cento. Le indennità di funzione spettanti ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con

indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.³

Art. 5 (Sospensione degli emolumenti per motivi penali)

1. Al Consigliere nei confronti del quale sia stata disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato, è corrisposto un assegno alimentare pari ad un terzo dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2 per il periodo di durata del provvedimento di sospensione.

2. In caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato, al soggetto sospeso sono corrisposti l'indennità di funzione di cui all'articolo 4, se dovuta, e un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del comma 1 e l'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 6 (Indennità di fine mandato e Fondo di solidarietà)

1. Ai fini previdenziali i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà un contributo mensile obbligatorio, in una misura percentuale individuata dall'Ufficio di Presidenza non superiore all'8 per cento dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. Alla fine di ogni Legislatura, o comunque alla cessazione del mandato, il Consigliere o gli aventi diritto nel caso di decesso del Consigliere nel corso della Legislatura, hanno diritto ad ottenere una indennità di fine mandato, quantificata

³ Comma modificato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 11 luglio 2014, n. 5.

esclusivamente in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal Fondo di cui al comma 1.

Art. 7 (Trattamento economico a carattere previdenziale per i Consiglieri eletti nella XV e nelle successive Legislature)

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XV Legislature e nelle successive Legislature e ai Consiglieri che abbiano esercitato il mandato consiliare prima della XV Legislature e che siano successivamente rieletti spetta, dopo la cessazione dal mandato, un trattamento economico a carattere previdenziale il cui regime fiscale è riconducibile a quello applicato per gli assegni vitalizi, corrisposto in dodici mensilità e rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, che viene determinato con il sistema contributivo, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, moltiplicando il montante individuale dei contributi al momento del conseguimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale per i coefficienti di trasformazione individuati per classi di età, dopo averne verificata la sostenibilità demografica e finanziaria. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del Consigliere e il numero di mesi.

2. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione del trattamento economico a carattere previdenziale di cui al comma 1 è di una Legislature e il diritto si consegue al

compimento dei sessantacinque anni di età. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale è diminuita di un anno, con il limite all'età di sessanta anni.

3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al comma 4.

4. I Consiglieri sono assoggettati alla contribuzione previdenziale obbligatoria per il trattamento economico a carattere previdenziale, mediante la trattenuta di una somma pari all'8,80 per cento della base imponibile contributiva, determinata dall'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

5. Il montante contributivo individuale del trattamento economico a carattere previdenziale, determinato nella misura complessiva del 33 per cento dell'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2, è formato dalla contribuzione previdenziale obbligatoria trattenuta ai sensi del comma 4 e dalla contribuzione figurativa a carico del Consiglio regionale e si rivaluta annualmente in base all'indice ISTAT, fino al raggiungimento del diritto al trattamento economico a carattere previdenziale.

6. Al Consigliere che sostituisce altro Consigliere la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della Legislatura compreso tra

la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro.

7. Per i contributi versati dal Consigliere a decorrere dalla XV Legislatura non è ammissibile la restituzione, salvo il caso di decesso del Consigliere nel corso del mandato, prima del raggiungimento del periodo minimo di contribuzione, per il quale è prevista la restituzione dei contributi a favore degli aventi diritto, in base alla disciplina inerente alla successione legittima.

8. Il Consigliere che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, opta, in luogo dell'indennità consiliare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, può chiedere di essere ammesso alla contribuzione, al fine di ottenere la valutazione del mandato consiliare ai fini del trattamento economico a carattere previdenziale. In tal caso, la trattenuta per la contribuzione previdenziale di cui al comma 4 è effettuata sulle competenze accessorie o integrata a suo carico.

9. Il Consigliere che abbia quattro Legislature di mandato per aver rivestito la carica di Consigliere regionale o di membro del Parlamento nazionale o europeo, nel caso di rielezione al Consiglio provinciale e conseguentemente a membro del Consiglio regionale matura, per le ulteriori successive Legislature, il trattamento economico a carattere previdenziale calcolato esclusivamente sulla quota di contribuzione previdenziale obbligatoria a suo carico di cui al comma 4, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT.

Art. 8 (Assegno vitalizio e trattamento economico a carattere previdenziale)

1. Per i Consiglieri rieletti nella XV o nelle successive Legislature che abbiano maturato i requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento dell'assegno vitalizio, l'ulteriore esercizio del mandato non produce alcun effetto giuridico ed economico, in ordine alla misura dell'assegno stesso, rispetto a quanto già maturato fino alla XIV Legislatura.

2. Dopo la cessazione dal mandato e al compimento dei requisiti di età per ognuno previsti per il conseguimento del diritto, ai Consiglieri di cui al comma 1 spetta l'assegno vitalizio nella percentuale maturata fino al termine della XIV Legislatura con i limiti previsti dall'articolo 10, calcolata sulla misura dell'indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, fissata al 31 gennaio 2005, come rivalutata fino al 31 dicembre 2009 e come incrementata da un interesse pari alla rivalutazione annua dell'indice ISTAT fino al raggiungimento del diritto all'assegno stesso e, per gli ulteriori anni di mandato decorrenti dalla XV Legislatura, spetta il trattamento economico a carattere previdenziale determinato con il sistema contributivo di cui all'articolo 7.

Art. 9 (Trattamento indennitario e trattamento economico a carattere previdenziale per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura e successivamente rieletti)

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura e successivamente rieletti il montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario della XIV Legislatura, come rivalutato fino al 31 dicembre 2009 sulla base dell'indice ISTAT e dai

risultati ottenuti dallo specifico Fondo viene restituito con le modalità operative individuate con delibera dell'Ufficio di Presidenza e, per gli ulteriori anni di mandato decorrenti dalla XV Legislatura, spetta il trattamento economico a carattere previdenziale determinato con il sistema contributivo di cui all'articolo 7.

Art. 10⁴ (Misura di riferimento per gli assegni vitalizi, norme transitorie relative al riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni)⁵

1. La misura di riferimento per gli assegni vitalizi è l'indennità parlamentare lorda di cui al comma 2 dell'articolo 8 e l'assegno vitalizio per i Consiglieri in carica nella XIV Legislatura e per i Consiglieri cessati dal mandato che sono in attesa di maturare i requisiti previsti viene ridotto al 30,40 per cento della base di calcolo stessa e per la parte eccedente dell'assegno vitalizio maturato dal singolo Consigliere entro la XIV Legislatura viene riconosciuto il valore attuale.

2. Ai Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento è data facoltà, entro un termine fissato con le modalità di cui al comma 4, di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura con la conseguente rideterminazione del proprio assegno.

⁴ Il presente articolo è stato oggetto di interpretazione autentica introdotta con l'art. 1 della l.r. 11 luglio 2014, n. 4 a cui si rinvia con riferimento anche ad altri istituti collegati alla materia disciplinata.

⁵ In attuazione del presente articolo vedi la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 9 aprile 2013, n. 324/13.

3. Gli importi corrisposti dai Consiglieri di cui ai commi 1 e 2 nelle Legislature XII, XIII o XIV, a titolo di quota obbligatoria a favore del coniuge e dei figli vengono restituiti per il periodo di mandato corrispondente alla riduzione dell'assegno vitalizio come determinato ai commi 1 e 2.

4. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative relative:

- a) alla quantificazione del valore attuale di cui ai commi 1 e 2, anche in considerazione del trattamento tributario;
- b) all'individuazione dell'eventuale strumento finanziario al quale destinare obbligatoriamente in tutto o in parte gli importi di cui alla lettera a), tenendo conto delle finalità previdenziali degli stessi, con conseguente svincolo dal Fondo di garanzia;
- c) alla relativa applicazione del contributo di solidarietà;
- d) all'opzione di cui al comma 2.⁶

5. Nel caso di decesso di Consigliere titolare o in attesa di godimento di un assegno vitalizio pari o superiore al 30,40 per cento, l'assegno vitalizio di reversibilità spettante dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso, anche se il Consigliere non ha ancora maturato i requisiti di età previsti, è calcolato sull'ammontare corrispondente alla percentuale del 30,40 per cento della base di calcolo di cui al comma 2 dell'articolo 8 e spetta agli stessi familiari superstiti di cui all'articolo 14 e con le medesime modalità. Nel caso di invalidità o di inabilità assoluta e permanente, al Consigliere cessato dal mandato viene

⁶ Il valore attuale di una quota di assegno vitalizio, ai sensi del presente comma, è stato determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 27 maggio 2013, n. 334.

corrisposto un trattamento economico per una durata e in una misura determinate dall'Ufficio di Presidenza fino al 30,40 per cento della base di calcolo di cui al comma 2 dell'articolo 8.

6. L'assegno vitalizio di cui ai commi 1 e 2, l'assegno vitalizio di reversibilità di cui al comma 5, nonché il trattamento economico a carattere previdenziale diretto di cui all'articolo 7 e il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità di cui all'articolo 14, vengono corrisposti in dodici mensilità e rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT.

Art. 11 (Decorrenza del trattamento economico a carattere previdenziale)

1. Gli effetti economici del trattamento economico a carattere previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il Consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti per l'attribuzione del trattamento economico a carattere previdenziale di cui all'articolo 7, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine di Legislatura, i Consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento economico a carattere previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della Legislatura stessa.

Art. 12 (Sospensione del trattamento economico a carattere previdenziale)

1. Qualora il Consigliere, già cessato dal mandato, sia rieletto Consigliere provinciale, sia eletto al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, al Consiglio regionale di altra Regione, sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o provinciale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevedano l'incompatibilità con il mandato consiliare, il diritto all'assegno vitalizio e al trattamento economico a carattere previdenziale di cui sia in godimento resta sospeso per tutta la durata dell'incarico.

2. L'erogazione dell'assegno vitalizio e del trattamento economico a carattere previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 1. Nel caso di rielezione al Consiglio provinciale e conseguentemente a membro del Consiglio regionale, il trattamento economico a carattere previdenziale è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento economico a carattere previdenziale sospeso e dei contributi relativi all'ulteriore periodo.

Art. 13 (Sequestro e pignoramento del trattamento economico a carattere previdenziale)

1. Il trattamento economico a carattere previdenziale diretto o di reversibilità è assoggettabile a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti dall'articolo 545 del Codice di procedura civile.

Art. 14 (Trattamento economico a carattere previdenziale ai superstiti degli eletti nella XV e nelle successive Legislature e aliquote)

1. Il trattamento economico a carattere previdenziale relativo al mese nel quale si è verificato il decesso del titolare eletto nella XV e nelle successive Legislature spetta per intero ai familiari aventi diritto alla reversibilità o, in mancanza di questi, agli eredi. Nella eventualità che non ci siano aventi diritto, il trattamento economico a carattere previdenziale relativo al mese nel quale si è verificato il decesso decade a favore del bilancio del Consiglio regionale.

2. In caso di decesso del Consigliere che abbia esercitato il mandato per un periodo non inferiore a una Legislatura, o di un Consigliere cessato dal mandato titolare del trattamento economico a carattere previdenziale, o in attesa di conseguire il requisito di età per poter percepire il trattamento economico a carattere previdenziale, spetta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso, la reversibilità del trattamento economico a carattere previdenziale di cui all'articolo 7 ai seguenti familiari superstiti che lo richiedano formalmente, allegando la documentazione attestante i presupposti del diritto:

- a) coniuge superstite, senza che vi siano figli aventi diritto, a carico del Consigliere e di età inferiore ai ventisei anni: 60 per cento, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni. Nell'eventualità di un concorso tra il coniuge divorziato e il coniuge

superstite per l'attribuzione del trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità, questo o la quota del medesimo è corrisposto, su istanza del coniuge divorziato e a condizione che lo stesso goda di un assegno di mantenimento, in base alla pronuncia del Tribunale che determina le quote spettanti;

- b) coniuge superstite, con figli aventi diritto, a carico del Consigliere e di età inferiore ai ventisei anni: 60 per cento; a tale aliquota è aggiunto il 20 per cento per ciascun figlio, anche in caso di sopravvenienza di un ulteriore avente diritto, fino alla misura massima del 100 per cento. Ai figli legittimi, sono equiparati i legittimati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli adottivi e i minori in stato di affidamento preadottivo nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni. Hanno altresì diritto alla reversibilità gli orfani di qualunque età che siano riconosciuti inabili a proficuo lavoro e che non percepiscano redditi superiori ad una misura fissata con Regolamento dall'Ufficio di Presidenza;
 - c) figlio superstite avente diritto, in mancanza di entrambi i genitori: 70 per cento. Quando i figli aventi diritto siano più di uno, il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è erogato nella misura dell'80 per cento per due beneficiari e del 100 per cento per tre o più; in tali casi l'importo complessivo è diviso in parti uguali, anche in caso di sopravvenienza di un ulteriore avente diritto;
 - d) in mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere a) e b) ai genitori che risultino fiscalmente a carico del Consigliere deceduto: 15 per cento per ciascun avente diritto. Si applica l'articolo 12-ter della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e
-

successive modificazioni. In mancanza di genitori aventi diritto, ai fratelli e alle sorelle che risultino fiscalmente a carico del Consigliere deceduto.

3. Le condizioni per l'attribuzione del trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere; nel caso in cui vengano a cessare, lo stesso trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è revocato. A tale fine può essere richiesto ai titolari di trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità di presentare, ogni due anni, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette. Il titolare può autocertificare i dati richiesti.

4. Il trattamento economico a carattere previdenziale di reversibilità è sospeso nelle ipotesi e secondo le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 15 (Contributo di solidarietà)

1. A carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità viene effettuata una trattenuta variabile fino a un massimo del 12 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

2. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative.

Art. 16 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di

Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore, nonché il Regolamento di esecuzione della presente legge. All'Ufficio di Presidenza è demandata inoltre la determinazione dell'indennità mensile lorda spettante ai prossimi componenti di nomina regionale in seno alla Commissione paritetica per le norme di attuazione che non godano di indennità consiliare, di indennità parlamentare o di assegno vitalizio o reddito assimilabile derivante da tali incarichi istituzionali. L'indennità mensile lorda attribuibile ai componenti ai quali spetta e l'indennità di trasferta sono da stabilire nella misura determinata dal Consiglio provinciale della provincia di provenienza del componente nominato.

Art. 17 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, incompatibili con quelle previste dalla presente legge, che esauriscono i loro effetti alla cessazione dei rapporti giuridici precedentemente costituiti.

REGIONALGESETZ VOM 21. SEPTEMBER 2012, NR. 6

**Wirtschaftliche Behandlung der Vorsorgeregelung für die
Mitglieder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-
Südtirol¹**

Art. 1 Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorgeregelung (1) Ab der XV. Legislaturperiode steht den Mitgliedern des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol, nach der Eidesablegung – zwecks Gewährleistung der freien Ausübung des Wahlmandats – die wirtschaftliche Behandlung gemäß Gesetz Nr. 1261 vom 31. Oktober 1965 sowie die Vorsorge zu, wie sie für die Mitglieder der Abgeordnetenkommission vorgesehen ist, vorbehaltlich der in den folgenden Bestimmungen vorgesehenen Einschränkungen.

Art. 2 Aufwandsentschädigung (1) Die monatliche Bruttoaufwandsentschädigung, die zwölf Mal im Jahr ausbezahlt und jährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet wird, beläuft sich auf 9.800,00 Euro (neuntausendachthundert/00).

(2) Gemäß Art. 68 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 165 vom 30. März 2001, in geltender Fassung, kann sich der Abgeordnete, der bei einer öffentlichen Verwaltung angestellt ist, entweder für die Beibehaltung der bei der Ursprungskörperschaft bezogenen Besoldung oder für die Aufwandsentschädigung gemäß Abs. 1 entscheiden.

(2-bis) Dem Regionalratsabgeordneten steht es frei, auf einen Teil oder den Gesamtbetrag der Bruttoaufwandsentschädigung laut Abs. 1 zu verzichten. Dieser Verzicht hat die Reduzierung der für die

¹ Im ABl. vom 2. Oktober 2012, Nr. 40, Beibl. Nr. 2.

Beitragsleistung festgelegten Steuergrundlage sowohl für die Zwecke der Pflichtbeitragsleistung als auch für den monatlichen Pflichtbeitrag, der in den Solidaritätsfonds fließt, zur Folge und muss mittels Schreiben an das Regionalratspräsidium bekundet werden. Falls die Bereitschaft eines rückwirkenden Verzichts bekundet wird, so beschränkt sich die Rückwirksamkeit auf das Kalenderjahr, in dem der Antrag gestellt wird und der Abgeordnete erstattet die Differenz zwischen den bereits im Bezugskalenderjahr ausbezahlten Bezügen und den sich aufgrund seines Verzichts ergebenden Summen, lediglich beschränkt auf das Ausmaß der Entschädigung, zurück.²

Art. 3 Rückerstattung der für die Ausübung des Mandats bestrittenen Ausgaben (1) Als Spesenrückerstattung für die Ausübung des Mandats wird monatlich der Nettobetrag in Höhe von 1.450,00 Euro (tausendvierhundertfünfzig/00), der alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet wird, entsprechend den nachstehend angeführten Einzelvorschriften ausbezahlt:

- a) 12 Mal jährlich ein Pauschalbetrag in Höhe von 700,00 Euro (siebenhundert/00), von dem der Betrag im Ausmaß von 180,00 (hundertachtzig/00) Euro für jeden Tag der Abwesenheit von den Sitzungen des Regionalrates und seiner Organe, im Rahmen der die Abwesenheiten erhoben werden, sowie von jenen der Landtage von Trient und Bozen entsprechend den jeweiligen Ordnungsbestimmungen in Abzug gebracht werden kann. Die sich aufgrund der Abzüge laut vorliegendem Buchstaben ergebenden Beträge vermindern die Kosten und werden zugunsten des Haushalts des Regionalrates verbucht;

² Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 2016, Nr. 5 hinzugefügt.

REGIONALRAT

b) ein monatlicher Betrag bis zum Höchstausmaß der verbleibenden 750,00 Euro (siebenhundertfünfzig/00) für besondere Ausgabenkategorien, die belegt werden müssen und welche das Präsidium aufgrund einer eigenen Regelung für zulässig erklärt.

(2) Die Außendienstvergütung für die Teilnahme an den Sitzungen des Regionalrates und seiner Organe, die Vergütung an die Präsidiumsmitglieder bei Benützung des eigenen Fahrzeugs für Dienstreisen und die Außendienstvergütung an den Präsidenten sowie an die ordnungsgemäß ermächtigten Abgeordneten bei Reisen außerhalb ihres ordentlichen Wohnsitzes im Auftrag des Regionalrats oder seines Präsidenten fallen nicht unter die im Abs. 1 Buchst. b) angeführten Kategorien.

(3) Auf die Ausgabenrückerstattungen laut Abs. 1 und 2 findet die im Art. 52 Abs. 1 Buchst. b) des Einheitstextes der Steuern auf das Einkommen vorgesehene steuerrechtliche Regelung Anwendung.

Art. 4 Amtsentschädigung der Präsidiumsmitglieder (1) Den Mitgliedern des Präsidiums wird eine Amtsentschädigung bezahlt, die die folgenden Prozentsätze der monatlichen Bruttoaufwandsentschädigung gemäß Art. 2 Abs. 1 und der Ausgabenrückerstattung gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) umfasst: Präsident 45 Prozent, Vizepräsidenten 22,50 Prozent, Präsidialsekretäre 11,25 Prozent. Die Amtsentschädigungen für die Mitglieder des Präsidiums des Regionalrats und des Regionalausschusses sind nicht kumulierbar mit Entschädigungen, die ihnen aufgrund gleichzeitiger Ämter in den Präsidien der Landtage und Landesausschüsse zustehen.

Art. 5 Aussetzung der Bezüge aus strafrechtlichen Gründen (1) Dem Abgeordneten, der im Sinne des Art. 15 des Gesetzes Nr. 55 vom 19. März 1990 in geltender Fassung von seinem Amt enthoben

wurde, wird für die gesamte Dauer der Enthebungsmaßnahme ein Unterhaltsbeitrag in Höhe eines Drittels der Aufwandsentschädigung gemäß Art. 2 Abs. 1 gewährt.

(2) Im Falle eines Urteils auf Einstellung des Verfahrens oder eines Freispruchs mit rechtskräftigem Urteil werden dem enthobenen Abgeordneten die Amtsentschädigung gemäß Abs. 4, falls zustehend, sowie eine Zulage, die der Differenz zwischen dem Unterhaltsbeitrag laut Abs. 1 und der Aufwandsentschädigung laut Art. 2 Abs. 1 entspricht, ausbezahlt.

Art. 6 Mandatsabfindung und Solidaritätsfonds (1) Die Regionalratsabgeordneten sind zu Vorsorgezwecken angehalten, monatlich einen Pflichtbeitrag in Höhe eines vom Präsidium festgesetzten Prozentsatzes, im Ausmaß von nicht mehr als 8 Prozent, bezogen auf die Aufwandsentschädigung gemäß Art. 2 Abs. 1, in den Solidaritätsfonds einzuzahlen.

(2) Am Ende einer jeden Legislaturperiode oder auf jeden Fall bei Beendigung des Mandats hat der Regionalratsabgeordnete oder die Bezugsberechtigten im Falle des Ablebens des Abgeordneten im Laufe der Legislaturperiode das Recht auf Auszahlung einer Mandatsabfindung, die ausschließlich auf der Grundlage der Beitragsleistung und der vom Fonds gemäß Abs. 1 erzielten Ergebnisse berechnet wird.

Art. 7 Vorsorgebehandlung für die in der XV. und den darauf folgenden Legislaturperioden gewählten Abgeordneten (1) Den in der XV. Legislaturperiode zum ersten Mal und in den darauf folgenden Legislaturperioden wieder gewählten Abgeordneten und den Abgeordneten, die ihr Mandat vor der XV. Legislaturperiode ausgeübt haben und wieder gewählt worden sind, steht nach

Beendigung des Mandats eine Vorsorgebehandlung zu, die in steuerrechtlicher Hinsicht so behandelt wird wie die Leibrenten, zwölf Mal im Jahr ausbezahlt und alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet wird. Die Vorsorgebehandlung wird aufgrund des beitragsbezogenen Systems unter Berücksichtigung des Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des Gesetzesdekretes Nr. 138 vom 13. August 2011, mit Änderungen umgewandelt in das Gesetz Nr. 148 vom 14. September 2011, bestimmt, wobei der individuelle Betrag der Beiträge zum Zeitpunkt der Erwirkung des Rechtes auf die Vorsorgebehandlung mit den Umwandlungskoeffizienten, die nach Altersklassen festgelegt werden, multipliziert wird, nachdem die demographische und finanzielle Tragfähigkeit überprüft worden ist. Für die Bruchteile eines Jahres wird eine Erhöhung zur Anwendung gebracht, die dem Ergebnis der Multiplikation von einem Zwölftel der Differenz zwischen dem Umwandlungskoeffizienten des unmittelbar über dem Alter des Abgeordneten liegenden Alters und dem Umwandlungskoeffizienten des unter dem Alter des Abgeordneten liegenden Koeffizienten mit der Anzahl der Monate entspricht.

(2) Für die Auszahlung der im Abs. 1 angeführten Vorsorgebehandlung ist eine Mindestbeitragszahlung von einer Legislaturperiode erforderlich, wobei das Recht bei Erreichung des 65. Lebensjahres erwirkt wird. Für jedes über das fünfte Jahr hinausgehende Mandatsjahr wird das für die Erwirkung des Anrechtes auf die Vorsorgebehandlung erforderliche Alter um ein Jahr gekürzt, wobei als Grenze das sechzigste Lebensjahr gilt.

(3) Für die Zwecke der Erwirkung des Rechtes gilt der Bruchteil eines Jahres als volles Jahr, sofern dieser mindestens sechs Monate und einen Tag umfasst; der Bruchteil eines Jahres im Ausmaß von sechs Monaten oder weniger hat keinerlei Wirkungen. Lediglich für die Zwecke der Erwirkung des Mindestrechtes muss für den als

Mandat anerkannten Zeitraum der monatliche Pflichtbeitrag laut Abs. 4 entrichtet worden sein.

(4) Die Abgeordneten unterliegen einer Pflichtvorsorgebeitragszahlung für die Vorsorgebehandlung, für die ein Betrag in Höhe von 8,80 Prozent der für die Beitragsleistung festgeschriebenen Steuergrundlage einbehalten wird, die der Aufwandsentschädigung laut Abs. 1 des Art. 2 unter Ausschluss jeglicher weiteren Amts- oder Zusatzentschädigung entspricht.

(5) Der individuelle Betrag der Beiträge für die Vorsorgebehandlung, der im Gesamtausmaß von 33 Prozent der Aufwandsentschädigung laut Abs. 1 des Art. 2 bestimmt wird, besteht aus der Pflichtbeitragszahlung im Sinne des Abs. 4 und der figurativen Beitragszahlung zu Lasten des Regionalrates und wird alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet, und zwar bis zur Erreichung des Rechtes auf die Vorsorgebehandlung.

(6) Dem Abgeordneten, der einen anderen Abgeordneten ersetzt, dessen Wahl annulliert worden ist, wird die Beitragszahlung für den Zeitraum der Legislaturperiode ab dem Tag, ab dem der Grund für die Annullierung der Wahl gegeben ist und dem Tag der Ersetzung figurativ zuerkannt.

(7) Für die vom Abgeordneten ab der XV. Legislaturperiode eingezahlten Beiträge ist die Rückerstattung nicht zulässig; eine Ausnahme stellt der Tod des Abgeordneten im Laufe des Mandats vor Erreichung des Mindestbeitragszeitraumes dar, wobei in diesem Fall die Rückerstattung der Beiträge zugunsten der Bezugsberechtigten aufgrund der Regelung der gesetzlichen Erbfolge vorgesehen ist.

(8) Der Abgeordnete, der sich im Sinne des Art. 2 Abs. 2 anstelle der Aufwandsentschädigung für die Beibehaltung der bei der Herkunftskörperschaft bezogenen Besoldung entscheidet, kann den Antrag stellen, zur Beitragszahlung zugelassen zu werden, um die Anrechnung des Mandats für die Vorsorgebehandlung zu erwirken.

REGIONALRAT

In diesem Fall erfolgt der Einbehalt der Vorsorgebeiträge laut Abs. 4 auf die Zusatzbezüge oder wird zu Lasten des Abgeordneten ergänzt.

(9) Der Abgeordnete, der vier Legislaturperioden aufweisen kann, da er das Amt eines Regionalratsabgeordneten oder des Mitgliedes des gesamtstaatlichen oder europäischen Parlamentes bekleidet hat, reift im Falle seiner Wiederwahl in den Landtag und demnach in das Amt eines Regionalratsabgeordneten für die weiteren Legislaturperioden die Vorsorgebehandlung an, die ausschließlich aufgrund des Anteils der Pflichtbeitragszahlung zu seinen Lasten laut Abs. 4, die alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet wird, errechnet wird.

Art. 8 Leibrente und Vorsorgebehandlung (1) Für die in der XV. oder in den nachfolgenden Legislaturperioden wieder gewählten Abgeordneten, welche die für den Erhalt der Leibrente vorgesehenen Beitragsvoraussetzungen erreicht haben, hat die weitere Ausübung des Mandats keinerlei rechtliche und wirtschaftliche Auswirkung auf die Höhe der Leibrente im Vergleich zu dem bereits bis zur XIV. Legislaturperiode angereiften Ausmaß.

(2) Nach der Beendigung des Mandats und bei Erreichen der für jeden Abgeordneten für die Erwirkung des Rechtes vorgesehenen Altersvoraussetzungen steht den Abgeordneten laut Abs. 1 die Leibrente in dem bis zum Ende der XIV. Legislaturperiode angereiften prozentuellen Ausmaß innerhalb der im Art. 10 festgelegten Grenzen zu, berechnet auf der Grundlage der Bruttoentschädigung für die Parlamentsabgeordneten gemäß Art. 1 des Gesetzes Nr. 1261 vom 31. Oktober 1965 in dem zum 31. Jänner 2005 geltenden Ausmaß, die bis 31. Dezember 2009 aufgewertet und um einen Prozentsatz erhöht wird, welcher der jährlichen Aufwertung des ISTAT-Indexes bis zur Erwirkung des Rechtes auf die Leibrente entspricht. Für die weiteren, ab der XV.

Legislaturperiode geleisteten Mandatsjahre steht die aufgrund des Beitragssystems laut Art. 7 ermittelte Vorsorgebehandlung zu.

Art. 9 Abfindung und Vorsorgebehandlung für die in der XIV. Legislaturperiode zum ersten Mal gewählten und in den darauf folgenden Legislaturperioden wieder gewählten Abgeordneten

(1) Den in der XIV. Legislaturperiode zum ersten Mal gewählten und in den darauf folgenden Legislaturperioden wieder gewählten Abgeordneten wird der Betrag der Beitragszahlungen für die Abfindung der XIV. Legislaturperiode, so wie bis zum 31. Dezember 2009 auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet und um die vom entsprechenden Fonds erzielten Ergebnisse erhöht, auf der Grundlage der vom Präsidium festgesetzten Einzelvorschriften rückerstattet. Für die weiteren Mandatsjahre ab der XV. Legislaturperiode steht die Vorsorgebehandlung, die auf der Grundlage des Beitragssystems gemäß Art. 7 berechnet wird, zu.

Art. 10 Berechnungsgrundlage für die Leibrente der Abgeordneten, Übergangsbestimmungen betreffend die Anerkennung des derzeitigen Wertes eines Anteils der Leibrente und gemeinsame Bestimmungen^{3 4}

(1) Die Berechnungsgrundlage für die Leibrenten ist die Bruttoentschädigung für die Abgeordneten des Parlaments gemäß Art. 8 Abs. 2 und die Leibrente für die in der XIV. Legislaturperiode amtierenden Abgeordneten und für die aus dem Amt ausgeschiedenen Abgeordneten, die in Erwartung sind, die

³ Dieser Artikel wurde von der authentischen Interpretation betroffen, die durch den Art. 1 des Regionalgesetzes vom 11. Juli 2014, N. 4 eingeführt wurde, auf den auch mit Bezug auf andere mit dem geregelten Sachgebiet zusammenhängende Bereiche verwiesen wird.

⁴ In Durchführung dieses Artikels wird auf den Beschluss des Präsidiums des Regionalrats vom 9. April 2013, Nr. 324/13 verwiesen.

vorgesehenen Voraussetzungen anzureifen, wird auf 30,40 Prozent der genannten Berechnungsgrundlage gekürzt und für den von jedem Abgeordneten innerhalb der XIV. Legislaturperiode angereiften, darüber hinausgehenden Teil der Leibrente wird der derzeitige Wert anerkannt.

(2) Die Abgeordneten, die aus dem Amt ausgeschieden sind und eine Leibrente beziehen, die höher als 30,40 Prozent ist, haben die Möglichkeit, sich innerhalb einer gemäß den Einzelvorschriften laut Abs. 4 festgesetzten Frist, unwiderruflich für die Zuerkennung des derzeitigen Wertes des Anteils ihrer Leibrente, welcher das genannte Ausmaß überschreitet, zu entscheiden, wobei die eigene Leibrente nachfolgend neu festgesetzt wird.

(3) Die von den Abgeordneten laut Abs. 1 und 2 in der XII., XIII. oder XIV. Legislaturperiode eingezahlten Pflichtbeträge für den Ehegatten und die Kinder werden für den Zeitraum des Mandats, welcher der Reduzierung der Leibrente entspricht, so wie in den Abs. 1 und 2 bestimmt, rückerstattet.

(4) Das Präsidium regelt mit einem eigenen Beschluss die Anwendungsmodalitäten in Bezug auf folgende Aspekte:

- a) die Festsetzung des derzeitigen Wertes laut Abs. 1 und 2, auch unter Beachtung der steuerrechtlichen Behandlung;
- b) die Bestimmung eines eventuellen Finanzinstrumentes, in welches die Beträge laut Buchst. a) zur Gänze oder auch nur zum Teil verpflichtend fließen sollen, wobei die Vorsorgezwecke derselben berücksichtigt werden, mit nachfolgender Freischaltung vom Garantiefonds;
- c) die entsprechende Anwendung des Solidaritätsbeitrags;
- d) die Option laut Abs. 2.⁵

⁵ Der derzeitige Wert eines Leibrentebetrages laut diesem Absatz wurde mit Beschluss des Präsidiums des Regionalrats vom 27. Mai 2013, Nr. 334 festgesetzt.

(5) Im Falle des Ablebens eines Abgeordneten, der Inhaber oder in Erwartung einer Leibrente von 30,40 oder mehr Prozent ist, wird die ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, an dem der Abgeordnete verstorben ist, zustehende übertragbare Leibrente auch dann ausbezahlt, wenn der Abgeordnete die vorgesehenen Altersvoraussetzungen noch nicht angereift hat; sie wird auf den Betrag berechnet, der dem Prozentsatz von 30,40 Prozentsatz der Berechnungsgrundlage laut Art. 8 Abs. 2 entspricht und steht den hinterbliebenen Familienangehörigen gemäß Art. 14 zu und wird nach den dort vorgesehenen Einzelvorschriften entrichtet. Im Falle der Invalidität oder der gänzlichen und andauernden Arbeitsuntauglichkeit wird dem aus dem Amt ausgeschiedenen Abgeordneten eine wirtschaftliche Behandlung für einen vom Präsidium bestimmten Zeitraum und in einem von diesem festgesetzten Ausmaß bis 30,40 Prozent der Berechnungsgrundlage laut Art. 8 Abs. 2 ausbezahlt.

(6) Die Leibrente gemäß der Abs. 1 und 2, die übertragbare Leibrente gemäß Abs. 5 sowie die direkte Vorsorgebehandlung gemäß Art. 7 und die übertragbare Vorsorgebehandlung gemäß Art. 14 werden in 12 Monatsraten ausbezahlt und alljährlich auf der Grundlage des ISTAT-Indexes aufgewertet.

Art. 11 Ablauf der Vorsorgebehandlung (1) Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Vorsorgebehandlung sind ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, an dem der Abgeordnete das notwendige Alter zur Erwirkung des Rechts angereift hat, wirksam.

(2) Falls der Abgeordnete bei Mandatsbeendigung bereits die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Vorsorgebehandlung gemäß Art. 7 besitzt, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats, wenn das Mandat in der letzten Monatshälfte beendet wurde, und ab dem 16. Tag desselben

REGIONALRAT

Monats, falls das Mandat in der ersten Monatshälfte beendet wurde, wirksam.

(3) Im Falle einer Mandatsbeendigung wegen Ablaufs der Legislaturperiode wird die Vorsorgebehandlung den Abgeordneten, die bereits das Recht erworben haben, ab dem ersten Tag nach Ende der Legislaturperiode ausbezahlt.

Art. 12 Aussetzung der Vorsorgebehandlung (1) Falls ein Abgeordneter sein Mandat beendet hat und wieder zum Landtagsabgeordneten oder zum Mitglied des gesamtstaatlichen Parlaments, des europäischen Parlaments, des Regionalrats einer anderen Region gewählt wird oder zum Mitglied der italienischen Regierung, zum Regionalassessor, zum Landesrat ernannt wird oder ein institutionelles Amt bekleidet, für das die Verfassung oder ein anderes Verfassungsgesetz die Unvereinbarkeit mit dem Amt eines Regionalratsabgeordneten vorsieht, wird das Recht auf die Leibrente und auf die zustehende Vorsorgebehandlung für die gesamte Dauer des Mandates ausgesetzt.

(2) Nach der Beendigung des Mandats laut Abs. 1 werden die Leibrente und die Vorsorgebehandlung wieder entrichtet. Im Falle einer Wiederwahl zum Mitglied des Landtages und demzufolge zum Mitglied des Regionalrates, wird die Vorsorgebehandlung auf der Grundlage des gesamten Betrages der Beitragsleistungen, zusammengesetzt aus der Summe der Beitragsleistungen betreffend die ausgesetzte Vorsorgebehandlung und der Beiträge betreffend den weiteren Zeitraum, berechnet.

Art. 13 Beschlagnahme und Pfändung der Vorsorgebehandlung

(1) Die direkte oder übertragbare Vorsorgebehandlung unterliegt der

Beschlagnahme und Pfändung innerhalb der von Art. 545 der italienischen Zivilprozessordnung vorgesehenen Grenzen.

Art. 14 Vorsorgebehandlung zugunsten der Hinterbliebenen der in der XV. und in den nachfolgenden Legislaturperioden gewählten Abgeordneten und Prozensätze (1) Die Vorsorgebehandlung bezogen auf den Monat, in dem der Tod des in der XV. oder in den nachfolgenden Legislaturperioden gewählten Bezugsberechtigten eingetreten ist, steht den Familienmitgliedern, die Anrecht auf die Hinterbliebenenversorgung haben oder, in Ermangelung derselben, den Erben zur Gänze zu. Sollten keine Bezugsberechtigten gegeben sein, fließt die Vorsorgebehandlung bezogen auf den Monat, in dem der Tod eingetreten ist, in den Haushalt des Regionalrates ein.

(2) Im Falle des Ablebens eines Abgeordneten, der das Mandat für einen Zeitraum von nicht weniger als einer Legislaturperiode ausgeübt hat oder eines Abgeordneten, der aus dem Amt ausgeschieden ist und Inhaber der Vorsorgebehandlung oder in Erwartung der Erwirkung der für den Erhalt der Vorsorgebehandlung notwendigen Altersvoraussetzung ist, steht die übertragbare Vorsorgebehandlung laut Art. 7 mit Wirkung ab dem ersten Tag des auf den Monat, in dem der Tod eingetreten ist, folgenden Monats den nachstehend angeführten hinterbliebenen Familienangehörigen zu, die einen entsprechenden formellen Antrag stellen und die Unterlagen, aus denen das gesetzliche Anrecht hervorgeht, beilegen:

- a) dem hinterbliebenen Ehegatten, wenn keine zu Lasten des Abgeordneten gehende bezugsberechtigten Kinder unter sechsundzwanzig Jahren vorhanden sind: 60 Prozent, solange er/sie Witwe/r bleibt und unter der Voraussetzung, dass gegen ihn/sie kein rechtswirksam gewordenes Urteil über Trennung mit Schuldzuerkennung ergangen ist. Es kommt Art. 9 des

Staatsgesetzes Nr. 898 vom 1. Dezember 1970 mit seinen späteren Änderungen zur Anwendung. Für den Fall, dass der Anspruch auf die Zuerkennung der übertragbaren Vorsorgebehandlung vom geschiedenen Ehegatten und dem hinterbliebenen Ehegatten erhoben wird, wird diese oder der Anteil derselben auf Antrag des geschiedenen Ehegatten und unter der Voraussetzung, dass dieser eine Unterhaltszahlung bezieht, auf der Grundlage eines Urteils des Landesgerichtes, das die zustehenden Anteile festlegt, ausbezahlt.

- b) dem hinterbliebenen Ehegatten mit bezugsberechtigten, zu Lasten des Abgeordneten lebenden Kindern unter sechsundzwanzig Jahren: 60 Prozent; diesem Prozentsatz wird für jedes Kind, auch für den Fall, dass ein weiterer Bezugsberechtigter hinzukommt, 20 Prozent bis zu einem Höchstausmaß von 100 Prozent hinzugefügt. Den ehelichen Kindern sind die legitimierten Kinder, die unehelichen, rechtlich anerkannten Kinder oder die Kinder, deren Abstammungsverhältnis gerichtlich festgestellt wurde, die Adoptivkinder und die minderjährigen, zwecks Adoption anvertrauten Kinder in den laut Art. 25 Abs. 4 des Gesetzes Nr. 184 vom 4. Mai 1983 mit seinen späteren Änderungen vorgesehenen Fällen gleichgestellt. Anrecht auf die übertragbare Vorsorgebehandlung haben außerdem Waisenkinder, unabhängig von ihrem Alter, die für arbeitsunfähig erklärt worden sind und keine Einkommen beziehen, die das mittels Ordnungsbestimmungen des Präsidiums bestimmte Ausmaß überschreiten;
- c) dem hinterbliebenen, anspruchsgerechtigten Kind in Ermangelung beider Eltern: 70 Prozent. Falls mehr als ein bezugsberechtigtes Kind gegeben ist, wird die übertragbare Vorsorgebehandlung im Ausmaß von 80 Prozent im Falle von zwei Nutznießern und im Ausmaß von 100 Prozent bei drei oder mehr Nutznießern ausbezahlt; in diesen Fällen wird der Gesamtbetrag zu gleichen

Teilen ausbezahlt und dies auch falls ein weiterer Bezugsberechtigter hinzukommt;

- d) in Ermangelung der Bezugsberechtigten laut der Buchst. a) und b) die Eltern, die steuerlich zu Lasten des verstorbenen Abgeordneten lebten: 15 Prozent für jeden Bezugsberechtigten. Es kommt Art. 12-ter des Staatsgesetzes Nr. 898 vom 1. Dezember 1970 mit seinen späteren Änderungen zur Anwendung. In Ermangelung der bezugsberechtigten Eltern den Brüdern und Schwestern, sofern nachgewiesen wird, dass sie steuerlich zu Lasten des verstorbenen Abgeordneten lebten.

(3) Die Bedingungen für die Zuerkennung der übertragbaren Vorsorgebehandlung müssen zum Zeitpunkt des Ablebens des Abgeordneten gegeben sein. Sofern diese nicht mehr fortbestehen, wird die übertragbare Vorsorgebehandlung widerrufen. Zu diesem Zweck können die Inhaber der übertragbaren Vorsorgebehandlung aufgefordert werden, alle zwei Jahre die Unterlagen vorzulegen, die belegen, dass die vorgenannten Bedingungen weiterhin gegeben sind. Der Inhaber kann die geforderten Angaben mittels Selbsterklärung abgeben.

(4) Die übertragbare Vorsorgebehandlung wird in den im Art. 13 vorgesehenen Fällen entsprechend den dort bestimmten Einzelschriften ausgesetzt.

Art. 15 Solidaritätsbeitrag (1) Zu Lasten der direkten und übertragbaren Leibrenten wird ein variabler Abzug bis zu höchstens 12 Prozent als Solidaritätsbeitrag getätigt.

(2) Das Präsidium regelt mit eigenem Beschluss die entsprechenden Anwendungsmodalitäten.

REGIONALRAT

Art. 16 Befugnisse des Präsidiums (1) Das Präsidium des Regionalrates bzw. der Präsident des Regionalrates wenden in den von diesem Gesetz geregelten Bereichen alle Maßnahmen an, die das Gesetz und die Ordnungsvorschriften der Abgeordnetenkommer dem Präsidium, dem Kollegium der Quästoren bzw. dem Präsidenten der Abgeordnetenkommer zuerkennen.

(2) Das Präsidium wird beauftragt, einen Einheitstext zur Koordinierung der geltenden Bestimmungen sowie eine Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz auszuarbeiten. Das Präsidium legt außerdem ab der nächsten Ernennung der Vertreter der Region in der paritätischen Kommission für die Erarbeitung der Durchführungsbestimmungen deren monatliche Bruttoentschädigung fest, die diesen Vertretern jedoch nicht zusteht, sofern sie bereits eine Aufwandsentschädigung als Regionalrats- bzw. Parlamentsabgeordnete oder eine Leibrente bzw. ein vergleichbares, aufgrund institutioneller Aufträge zustehendes Einkommen beziehen. Die diesen Vertretern – falls zustehend – zuerkannte monatliche Bruttoentschädigung und die Außendienstvergütung werden in der vom Landtag der Herkunftsprovinz des ernannten Vertreters bestimmten Höhe festgelegt.

Art. 17 Abschaffung von Bestimmungen (1) Die mit den Bestimmungen dieses Gesetzes unvereinbaren Bestimmungen des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar 1995 betreffend „Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der autonomen Region Trentino-Südtirol“, abgeändert durch die Regionalgesetze Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, Nr. 4 vom 30. Juni 2008, Nr. 8 vom 16. November 2009 und Nr. 8 vom 14. Dezember 2011, werden abgeschafft und verlieren ihre Wirkung bei Beendigung der vorher bestehenden Rechtsverhältnisse.

REGIONALGESETZ VOM 21. SEPTEMBER 2012, NR. 6

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4

**Interpretazione autentica dell'articolo 10
della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
(Trattamento economico e regime previdenziale
dei membri del Consiglio della Regione autonoma
Trentino–Alto Adige) e provvedimenti conseguenti¹**

TITOLO I

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 10
DELLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2012, N. 6
E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI**

Art. 1 (Interpretazione autentica del termine “valore attuale” di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti)

1. Il termine “valore attuale” di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (*Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*), dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al “valore attuale medio”.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza provvede alla nuova quantificazione del valore attuale medio di cui al comma 1, secondo i parametri indicati all'articolo 2, applicati secondo criteri di ragionevolezza, e adotta tutti i provvedimenti

¹ In B.U. 16 luglio 2014, n. 28 – Numero straordinario 1.

conseguenti. Sono nulli tutti gli atti che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente.

3. Sono soggetti alla nuova quantificazione i Consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano maturato il requisito di età previsto per l'attribuzione dell'assegno vitalizio e il diritto alla corresponsione dell'assegno stesso, nonché gli aventi diritto di coloro che sono deceduti nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2012 e il momento in cui è divenuto possibile l'esercizio della facoltà di opzione del valore attuale di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima legge.

4. Per i Consiglieri che non hanno ancora maturato i requisiti previsti, ossia per coloro che non hanno ancora maturato il requisito dell'età, oppure non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 si interpreta nel senso che il calcolo del valore attuale va effettuato nel momento di maturazione di tali requisiti, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e con le modalità previste all'articolo 3.

5. Le modalità di recupero delle maggiori somme erogate sono indicate nell'articolo 3.

Art. 2 (Parametri applicativi per la determinazione del valore attuale medio)

1. I parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, alla data della valutazione, sono i seguenti:

- a) in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato "Rendistato per fasce di vita residua", considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di valutazione e, in prima applicazione, quelli riferiti al periodo da giugno 2012 a maggio 2013. I tassi reali si ottengono, scontando i tassi medi prima definiti al tasso di inflazione programmata, prevista dal vigente Documento di Economia e Finanza (DEF) che, in prima applicazione, è pari all'1,50 per cento;
 - b) in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 impegni immediati, applicando la prevista scala di age-shifting, suddivisa per sessi.
2. L'adeguamento dei parametri di cui al comma 1 viene fatto con periodicità annuale in sede di approvazione del Bilancio del Consiglio regionale.
3. Il valore attuale medio spettante agli interessati di cui alla presente legge viene decurtato di una trattenuta del 10 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

Art. 3 (Restituzioni e recuperi)

1. Ai Consiglieri che hanno beneficiato dell'attribuzione del valore attuale secondo condizioni e criteri di calcolo più favorevoli di quelli previsti dalla presente legge è fatto obbligo di restituzione. Agli stessi è indirizzata formale richiesta di restituire l'intera somma percepita o quella corrispondente al maggior valore attuale riconosciuto.
-

2. Le somme liquide, restituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computate a compensazione parziale o totale delle somme da restituire.

3. La restituzione di cui al comma 1 avviene sia sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale che attraverso la riassegnazione di quote del Fondo Family, come prevista dall'articolo 4.

I Consiglieri che non siano titolari di quote del Fondo Family possono provvedere alla restituzione attraverso la riduzione del 50 per cento dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità spettante fino alla totale restituzione degli importi a debito.

4. Qualora entro novanta giorni dalla formale richiesta di cui al comma 1 i Consiglieri interessati o i loro eredi non procedano ai sensi del presente articolo alla restituzione delle somme corrispondenti al maggior valore attuale attribuito, il Consiglio promuove le iniziative giudiziarie necessarie ad ottenere detta restituzione, anche con diritto di rivalsa nei confronti degli eredi.

5. La restituzione dovuta dai Consiglieri regionali di cui al comma 4 dell'articolo 1 può avvenire, anche in forma dilazionata, sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale della somma percepita in contanti, sotto forma di recupero sull'indennità consiliare mensile o sotto forma di recupero della somma corrispondente alla trattenuta mensile per il contributo obbligatorio che i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà, con conseguente rinuncia all'indennità di fine mandato per il corrispondente periodo di recupero.

Nel caso di opzione per la restituzione dilazionata, all'importo da restituire viene applicato il tasso di inflazione programmata.

6. Su motivata richiesta relativa alla impossibilità, anche parziale, di restituire la quota del valore attuale ottenuta in

acconto da parte dei Consiglieri di cui al comma 4 dell'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità di recupero, prevedendo idonee forme di garanzia.

Art. 4 (Riassegnazione delle quote dello strumento finanziario di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 - Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo Family)

1. Le quote del Fondo Family di cui i Consiglieri sono titolari sono rideterminate sulla base della quantificazione del valore attuale medio di cui alla presente legge, tenendo altresì conto della restituzione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

2. Le quote non spettanti ai Consiglieri, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1 e alla conseguente riassegnazione, devono essere restituite da parte dei Consiglieri titolari al Consiglio regionale, mediante idoneo atto di trasferimento.

3. Dell'atto di trasferimento delle quote di cui al comma 2 il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario.

4. Gli atti di cessione delle quote del Fondo Family ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, il cui valore attuale medio viene rideterminato nel momento di maturazione dei medesimi e corrisposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, sono nulli e le relative quote rientrano nella disponibilità del Consiglio regionale per gli effetti delle norme previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario della titolarità delle quote stesse.

5. A seguito della rideterminazione complessiva della composizione delle quote del Fondo Family il gestore dello strumento finanziario, entro il termine massimo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche al regolamento di gestione conseguenti all'applicazione della stessa, nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

- a) equiparazione delle Quote di Classe B alle Quote di Classe A, ai fini dei Rimborsi Parziali e del riparto della Quota Spettante nella fase di Liquidazione finale del Fondo, come definiti dal Regolamento di gestione;
- b) automatica conversione in Quote di Classe A delle Quote di Classe B, a fronte dei trasferimenti attuati in esecuzione delle previsioni di cui alla presente legge;
- c) ridefinizione del quorum deliberativo dell'Assemblea dei Partecipanti in rapporto alla consistenza delle due classi di Quote, prevedendo a tal fine che:
 - 1. le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti siano validamente assunte con il voto favorevole delle sole Quote di Classe A in caso di mancata presenza di titolari di Quote di Classe B;
 - 2. il quorum deliberativo delle Quote di Classe B sia pari al 50 per cento più una quota del totale delle Quote di Classe B in circolazione.

Art. 5 (Facoltà di revoca dell'opzione per l'attribuzione del valore attuale)

1. I Consiglieri cessati dal mandato di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2012 hanno facoltà di

revocare, con effetto retroattivo, l'opzione in esso prevista entro sessanta giorni dalla comunicazione della formale richiesta di restituzione di cui all'articolo 3 da parte del Consiglio regionale.

2. All'atto della revoca i Consiglieri restituiscono al Consiglio regionale, ove non lo abbiano già fatto, l'intero importo del valore attuale loro corrisposto, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family.

3. Contestualmente alla restituzione, la posizione giuridica dei Consiglieri che revocano l'opzione viene ricostruita in modo corrispondente a quella dei Consiglieri che, pur avendone diritto, non hanno esercitato l'opzione.

Art. 6 (Rinuncia all'attribuzione del valore attuale per i Consiglieri che al termine della XIV Legislatura hanno maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio)

1. I Consiglieri in carica nella XIV Legislatura che al termine della stessa hanno maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio possono rinunciare al valore attuale loro corrisposto, previa restituzione dell'intero importo, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family, con le modalità previste dall'articolo 5.

Art. 7 (Forma di corresponsione del valore attuale o rinuncia all'attribuzione dello stesso per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio)

1. Per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, il valore attuale medio da riconoscere nel momento di maturazione dei medesimi viene corrisposto esclusivamente in liquidi.

2. In alternativa alla previsione di cui al comma 1, ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio o ai loro aventi diritto in caso di decesso, è data la facoltà di rinuncia di cui al comma 1 dell'articolo 6, da esercitare entro sessanta giorni precedenti la data di maturazione dei requisiti stessi.

Art. 8 (Opzione per la restituzione dei contributi previdenziali versati con conseguente rinuncia all'assegno vitalizio)

1. I Consiglieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 che non sono già beneficiari di assegno vitalizio possono richiedere la restituzione dei contributi trattenuti sull'indennità consiliare, rivalutati con i risultati del Fondo di garanzia, per un periodo massimo di quattro Legislature svolte. In tal caso i medesimi Consiglieri non maturano il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio.

2. L'eventuale onere restitutorio a carico dei Consiglieri indicati al comma 1, conseguente all'applicazione della presente legge, viene compensato nella pertinente misura con il credito derivante dalla richiesta di restituzione delle contribuzioni.

TITOLO II

NORME FINALI

Art. 9 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente (*Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

Art. 10 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per l'applicazione della presente legge.

Art. 11 (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nel Titolo I, stimati nell'importo di euro 2.250.000,00 per

l'esercizio finanziario 2014 e in pari importo per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 si fa fronte con le entrate derivanti dalle restituzioni conseguenti alla riquantificazione del valore attuale, stimate nell'importo netto di euro 26.650.000,00. Le effettive entrate eccedenti il fabbisogno stimato nel presente articolo sono destinate al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.

Art. 12 (Finalità del Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione)

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è istituito nel Bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, un Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale, in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma.

2. Le risorse del Fondo sono gestite in modo tale da assicurare con la massima efficacia ed efficienza il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in un'ottica di assoluta trasparenza, anche al fine di consentire la partecipazione e il monitoraggio da parte della comunità dell'utilizzo delle risorse stesse.

Art. 13 (Mezzi finanziari)

1. Nel Fondo confluiscono le seguenti risorse:

a) le entrate eccedenti il fabbisogno stimato all'articolo 11;

b) eventuali rimborsi parziali a fronte del disinvestimento delle quote dello strumento finanziario di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 assegnate ai Consiglieri regionali e riassegnate al Consiglio regionale a seguito dell'applicazione della presente legge;

c) eventuali versamenti effettuati direttamente al Fondo stesso da parte di terzi, a titolo di liberalità.

2. Il Consiglio regionale provvede periodicamente a trasferire sul Bilancio della Regione le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Il Fondo viene ripartito annualmente in parti uguali tra le due Province autonome a titolo di assegnazione di bilancio. È facoltà delle Province utilizzare in ciascun esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali, fatto salvo il pieno impiego delle risorse assegnate nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 12.²

* 3-bis. Le Province presentano annualmente al Comitato di cui all'articolo 14 un rendiconto sull'utilizzo delle risorse assegnate in riferimento agli interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione realizzati con le suddette risorse.³

Art. 14 (Utilizzo del Fondo)

1. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione attuati da ciascuna

² Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

³ Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7 e, successivamente, modificato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

Provincia, in base a criteri e modalità, anche diversificati, individuati dalla Giunta regionale in considerazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale.

2. Al fine di verificare e monitorare l'utilizzo delle risorse del Fondo con particolare riguardo all'osservanza dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 12 è costituito e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale un Comitato di garanti composto da personalità di riferimento delle realtà sociali e delle associazioni che operano sul territorio regionale a favore dei soggetti più deboli della popolazione. Il Comitato deve essere sentito dalla Giunta regionale per una preliminare verifica della coerenza della progettazione degli interventi rispetto alle finalità previste dall'articolo 12 e la determinazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 1.⁴

3. Del Comitato di cui al comma 2 fanno parte due Consiglieri regionali, di cui uno in qualità di membro dell'Ufficio di Presidenza, designato dallo stesso, e uno in rappresentanza della minoranza, designato dal Collegio dei Capigruppo.

Art. 15 (Clausola d'urgenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁴ Comma modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7.

REGIONALGESETZ VOM 11. JULI 2014, NR. 4

**Authentische Interpretation des Art. 10 des Regionalgesetzes
Nr. 6 vom 21. September 2012 (Wirtschaftliche Behandlung
und Vorsorgeregelung für die Mitglieder des Regionalrates
der Autonomen Region Trentino – Südtirol) und
nachfolgende Maßnahmen¹**

I. TITEL

**AUTHENTISCHE INTERPRETATION DES ART. 10
DES REGIONALGESETZES NR. 6 VOM 21. SEPTEMBER
2012 UND NACHFOLGENDE MASSNAHMEN**

**Art. 1 Authentische Interpretation des Begriffes „Barwert“
gemäß Art. 10 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September
2012 und nachfolgende Maßnahmen**

(1) Der im Art. 10 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 (*Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorgeregelung für die Mitglieder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino – Südtirol*) enthaltene Begriff „Barwert“ wird ab Inkrafttreten des vorgenannten Regionalgesetzes in dem Sinn ausgelegt, dass er sich auf den „durchschnittlichen Barwert“ bezieht.

(2) Innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes nimmt das Präsidium die Neuberechnung des durchschnittlichen Barwertes gemäß Abs. 1 nach den im Art. 2 angeführten Parametern, die gemäß Kriterien der Angemessenheit zur Anwendung gelangen, vor und erlässt alle notwendigen Maßnahmen. Sämtliche Akte, die vorhergehende

¹ Im ABl. vom 16. Juli 2014, Nr. 28, Sondernummer Nr. 1.

Berechnungen des Barwertes zum Gegenstand haben und alle sich daraus ergebenden Akte sind nichtig.

(3) Der Neuberechnung unterliegen die Regionalratsabgeordneten, die aus dem Amt ausgeschieden sind und die Altersvoraussetzungen für die Zuerkennung der Leibrente erreicht und das Anrecht auf die Auszahlung der Leibrente erwirkt haben sowie die anspruchsberechtigten Erben jener Abgeordneten, die im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 und dem Zeitpunkt, ab dem die Ausübung der Optionsrechtes für die Zuerkennung des Barwertes gemäß Art. 10 Abs. 2 des genannten Gesetzes möglich geworden ist, verstorben sind.

(4) Für die Abgeordneten, welche die vorgesehenen Voraussetzungen noch nicht angereift haben bzw. für jene, die die Altersvoraussetzung noch nicht besitzen oder das Anrecht auf die Auszahlung der Leibrente noch nicht erwirkt haben, wird Art. 10 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 in dem Sinn ausgelegt, dass die Berechnung des Barwertes bei Erreichen der genannten Voraussetzungen erfolgt, und zwar unter Berücksichtigung der Bestimmungen gemäß Art. 2 Abs. 2 und entsprechend den im Art. 3 vorgesehenen Modalitäten.

(5) Die Modalitäten für die Wiedereintreibung der in Überschuss bezahlten Beträge sind jene, die im Art. 3 angeführt sind.

Art. 2 Anwendungsparameter für die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes

(1) Die für die Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes zum Zeitpunkt der Berechnung des Barwertes anzuwendenden Parameter sind Folgende:

- a) in Bezug auf die finanzielle Komponente, die Kurve der realen Zinssätze, die vom einfachen Durchschnitt der monatlichen Zinssätze, wie sie von der Italienischen Notenbank im eigenen Index „Rendistato per fasce di vita residua“ veröffentlicht werden, abgeleitet wird, wobei die in den zwölf Monaten vor dem Datum der Berechnung geltenden Zinssätze und, in erster Anwendung, jene berücksichtigt werden, die sich auf den Zeitraum Juni 2012 – Mai 2013 beziehen. Die realen Zinssätze ergeben sich, indem von den durchschnittlichen, so wie zuvor ermittelten Zinssätzen der Prozentsatz der programmierten Inflation laut geltendem Wirtschafts- und Finanzdokument (WFD) abgerechnet wird, wobei Letztgenannter in erster Anwendung 1,50 Prozent entspricht;
 - b) in Bezug auf die demographische Komponente wird die Überlebenswahrscheinlichkeit auf der Grundlage der Sterbetafel „IPS55 impegni immediati“ berechnet, indem die vorgesehene Skala des Age-shifting, aufgeteilt nach Geschlechtern, zur Anwendung kommt.
- (2) Die Anpassung der im Abs. 1 angeführten Parameter erfolgt alljährlich im Rahmen der Genehmigung des Haushalts des Regionalrates.
- (3) Auf den durchschnittlichen Barwert, der den in diesem Gesetz vorgesehenen Bezugsberechtigten zusteht, wird ein Abzug von 10 Prozent als Solidaritätsbeitrag vorgenommen.

Art. 3 Rückerstattungen und Wiedereintreibungen

- (1) Für die Abgeordneten, denen der Barwert aufgrund von Bedingungen und Berechnungskriterien zuerkannt worden ist, die günstiger sind als jene, die im vorliegenden Gesetz angeführt
-

sind, besteht die Pflicht der Rückerstattung. An diese ergeht der formelle Antrag, den gesamten bezogenen Betrag oder jenen, der dem Mehrwert des zuerkannten Barwertes entspricht, zurückzuzahlen.

(2) Die bis zum Tag des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes rückerstatteten Barbeträge werden zum Teil oder zur Gänze mit den zurückzuerstattenden Beträgen ausgeglichen.

(3) Die Rückerstattung gemäß Abs. 1 erfolgt sowohl anhand einer Gutschrift zugunsten des Regionalrates als auch durch die Neuzuweisung der Anteile des Family Fonds, so wie von Art. 4 vorgesehen. Die Abgeordneten, die nicht Inhaber von Anteilen des Family Fonds sind, können die Rückzahlung durch Reduzierung, um 50 Prozent, der zustehenden direkten oder übertragbaren Leibrente bis zur gänzlichen Rückzahlung der geschuldeten Beträge vornehmen.

(4) Falls die betroffenen Abgeordneten oder deren Erben innerhalb von neunzig Tagen ab dem formellen Antrag gemäß Abs. 1 die Rückerstattung des Betrages, der dem Mehrbetrag des zuerkannten Barwertes entspricht, im Sinne dieses Artikels nicht vornehmen, ergreift der Regionalrat die rechtlichen Schritte, die notwendig sind, um die genannte Rückerstattung zu erhalten, auch anhand des Rückgriffanspruches gegenüber den Erben.

(5) Die von den Regionalratsabgeordneten gemäß Art. 1 Abs. 4 zu leistende Rückzahlung kann auch gestaffelt durch Gutschrift zugunsten des Regionalrates des in bar erhaltenen Betrages, in Form des Einbehalts auf die monatliche Aufwandsentschädigung oder durch Einbehalt des Betrages erfolgen, der dem monatlichen Einbehalt für den Pflichtbeitrag entspricht, den die Abgeordneten in den Solidaritätsfonds einzahlen müssen, bei gleichzeitigem Verzicht auf die Mandatsabfindung für den der Zeitspanne des Einbehalts entsprechenden Zeitraum. Falls die Möglichkeit der gestaffelten

Rückzahlung in Anspruch genommen wird, wird auf den zurückzuzahlenden Betrag der Prozentsatz der programmierten Inflation zur Anwendung gebracht.

(6) Falls die Abgeordneten gemäß Art. 1 Abs. 4 einen Antrag stellen, in dem sie begründet nachweisen, dass sie – auch nur zum Teil – außerstande sind, die Rückzahlung des als Vorschuss erhaltenen Anteils des Barwertes vorzunehmen, legt das Präsidium die Einzelvorschriften für die Wiedereintreibung fest, wobei es angemessene Garantieförmern vorsieht.

Art. 4 Neuuzuweisung der Anteile des Finanzinstruments gemäß Art. 10 Abs. 4 Buchst. b) des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 – Änderungen an der Gebarungsverordnung des Family Fonds

(1) Die Anteile des Family Fonds, deren Inhaber die Abgeordneten sind, werden auf der Grundlage der Ermittlung des durchschnittlichen Barwertes laut diesem Gesetz neu berechnet, wobei des Weiteren auch die Rückzahlung gemäß Art. 3 Abs. 3 zu berücksichtigen ist.

(2) Die Anteile, die den Abgeordneten infolge der Neuberechnung laut Abs. 1 und der entsprechenden Neuuzuweisung nicht zustehen, müssen von den Abgeordneten, die Inhaber dieser Anteile sind, mittels eines geeigneten Übertragungsaktes dem Regionalrat rückerstattet werden.

(3) Der Regionalrat informiert den Verwalter des Finanzinstruments über die Übertragung der Anteile gemäß Abs. 2.

(4) Die Akte, mit denen die Anteile des Family Fonds den Abgeordneten abgetreten worden sind, welche in Erwartung der Erwirkung der Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente sind und deren durchschnittlicher Barwert bei

Erreichen der Voraussetzungen neu berechnet und im Sinne des Art. 7 Abs. 1 ausbezahlt wird, sind nichtig und die entsprechenden Anteile kehren aufgrund der Bestimmungen dieses Gesetzes wieder in die Verfügbarkeit des Regionalrates zurück. Der Regionalrat informiert den Verwalter des Finanzinstruments über die Inhaberschaft dieser Anteile.

(5) Infolge der gesamten Neufestlegung der Zusammensetzung der Anteile des Family Fonds, nimmt der Verwalter des Finanzinstruments innerhalb der Frist von sechzig Tagen ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die sich aufgrund der Anwendung desselben ergebenden Änderungen an der Gebarungsverordnung, unter Beachtung der nachstehend angeführten Kriterien, vor:

- a) Gleichstellung der Anteile der Klasse B mit den Anteilen der Klasse A, zum Zwecke der Teilrückzahlungen und der Aufteilung des in der Phase der Endauszahlung des Fonds zustehenden Anteils, so wie diese von der Gebarungsverordnung vorgesehen sind;
- b) automatische Umwandlung der Anteile der Klasse B in Anteile der Klasse A bei Überweisungen, die in Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes vorgenommen werden;
- c) Neufestlegung des Quorums für die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung im Verhältnis zum Bestand der zwei Anteilklassen, indem vorgesehen wird, dass:
 1. im Falle der Nichtanwesenheit der Inhaber der Anteile der Klasse B die Beschlüsse der Mitgliederversammlung mit der alleinigen Zustimmung der Anteile der Klasse A rechtsgültig gefasst sind;

2. das Quorum für die Beschlussfassung der Anteile der Klasse B 50 Prozent plus 1 der gesamten, sich im Umlauf befindlichen Anteile der Klasse B entspricht.

Art. 5 Möglichkeit des Widerrufs des Optionsrechtes für die Zuerkennung des Barwertes

(1) Die aus dem Amt ausgeschiedenen Abgeordneten gemäß Art. 10 Abs. 2 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 haben die Möglichkeit, die darin vorgesehene Option innerhalb von sechzig Tagen ab der Mitteilung des formellen Antrags auf Rückerstattung gemäß Art. 3 von Seiten des Regionalrates rückwirkend zu widerrufen.

(2) Bei Widerruf zahlen die Abgeordneten – falls sie es nicht schon getan haben – dem Regionalrat den gesamten Betrag des ihnen sowohl in bar als auch in Form von Anteilen des Family Fonds ausbezahlten Barwertes zurück.

(3) Bei Rückzahlung wird die juristische Position der Abgeordneten, die die Option widerrufen, entsprechend jener der Abgeordneten rekonstruiert, die – wenngleich sie dazu berechtigt waren – die Option nicht ausgeübt haben.

Art. 6 Verzicht auf die Zuerkennung des Barwertes von Seiten der Abgeordneten, die am Ende der XIV. Legislaturperiode die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente erreicht haben

(1) Die in der XIV. Legislaturperiode amtierenden Abgeordneten, die am Ende der besagten Legislaturperiode die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente angereift haben, können auf den ihnen ausbezahlten Barwert, nach vorheriger Rückzahlung des gesamten ihnen sowohl in bar als

auch in Form von Anteilen des Family Fonds ausbezahlten Betrages, entsprechend den im Art. 5 vorgesehenen Modalitäten verzichten.

Art. 7 Art und Weise der Auszahlung des Barwertes oder Verzicht auf die Zuerkennung desselben von Seiten der Abgeordneten, die in Erwartung der Erwirkung der Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente sind

(1) Den Abgeordneten, die die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente noch nicht angereift haben, wird der durchschnittliche Barwert, der bei Erreichen der Voraussetzungen zuzuerkennen ist, ausschließlich in bar ausbezahlt.

(2) Alternativ zur Möglichkeit laut Abs. 1 können die Abgeordneten, die die Voraussetzungen für die Auszahlung der Leibrente noch nicht angereift haben, oder im Falle des Ablebens deren Erben, den Verzicht gemäß Art. 6 Abs.1 ausüben, der bis spätestens sechzig Tage vor dem Tag des Erwirkens der Voraussetzungen geltend zu machen ist.

Art. 8 Option für die Rückerstattung der eingezahlten Vorsorgebeiträge bei gleichzeitigem Verzicht auf die Leibrente

(1) Die Abgeordneten laut Art. 10 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012, welche die Leibrente noch nicht beziehen, können die Rückerstattung der auf die Aufwandsentschädigung einbehaltenen Beiträge für höchstens vier Legislaturperioden beantragen, die um die vom Garantiefonds erzielten Ergebnisse erhöht werden. In diesem

Fall erwirken die genannten Abgeordneten kein Anrecht auf die Auszahlung der Leibrente.

(2) Die gegebenenfalls zu Lasten der Abgeordneten laut Abs. 1 zurückzuzahlenden Beträge, die sich aufgrund der Anwendung dieses Gesetzes ergeben, werden in entsprechender Höhe mit dem Guthaben ausgeglichen, das sich aufgrund des Antrags auf Rückzahlung der eingezahlten Beiträge ergibt.

II. TITEL

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 9 Abschaffung von Bestimmungen

(1) Die mit den Bestimmungen dieses Gesetzes unvereinbaren Bestimmungen des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar 1995 betreffend (*Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol*), abgeändert durch die Regionalgesetze Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, Nr. 4 vom 30. Juni 2008, Nr. 8 vom 16. November 2009, Nr. 8 vom 14. Dezember 2011 und Nr. 6 vom 21. September 2012 werden abgeschafft.

Art. 10 Befugnisse des Präsidiums

(1) Das Präsidium des Regionalrates bzw. der Präsident des Regionalrates wenden in den von diesem Gesetz geregelten Bereichen alle Maßnahmen an, die das Gesetz und die Ordnungsvorschriften der Abgeordnetenkammer dem Präsidium,

dem Kollegium der Quästoren bzw. dem Präsidenten der Abgeordnetenkommission zuerkennen.

(2) Das Präsidium wird beauftragt, einen Vereinheitlichten Text zur Koordinierung der geltenden Bestimmungen in Einklang mit dem vorliegenden Gesetz sowie alle für die Anwendung dieses Gesetzes notwendigen Akte zu erlassen.

Art. 11 Finanzbestimmung

(1) Die aufgrund der im I. Titel enthaltenen Bestimmungen erwachsenden Ausgaben, die für das Finanzjahr 2014 auf 2.250.000,00 Euro und für die Finanzjahre 2015 und 2016 auf einen gleich hohen Betrag geschätzt werden, werden durch die Einnahmen gedeckt, die sich aufgrund der Rückerstattungen infolge der Neuberechnung des Barwertes ergeben und die auf den Nettobetrag von 26.650.000,00 Euro geschätzt werden. Die tatsächlichen, über den im vorliegenden Artikel geschätzten Bedarf hinausgehenden Einnahmen sind für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt.

Art. 12 Zielsetzungen des regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung

(1) In Anwendung des Art. 6 des Sonderstatutes, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, wird ab dem Finanzjahr 2014 im Haushalt der Region ein Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung auf dem Gebiet der Region in Übereinstimmung mit der Sozial-, Familien- und Arbeitspolitik einer jeden Autonomen Provinz errichtet.

(2) Die Finanzmittel des Fonds werden so verwaltet, dass durch größtmögliche Effizienz und Wirksamkeit die Erreichung der Ziele laut Abs. 1 und absolute Transparenz gewährleistet werden, auch um die Beteiligung und Kontrolle der Bürger über die Verwendung dieser Ressourcen zu ermöglichen.

Art. 13 Finanzmittel

(1) In den Fonds fließen folgende Finanzmittel ein:

- a) die über den im Art. 11 geschätzten Bedarf hinausgehenden Einnahmen;
- b) allfällige Teilrückzahlungen aufgrund der Desinvestition der Anteile des Finanzinstrumentes gemäß Art. 10 Abs. 4 Buchst. b) des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012, die den Regionalratsabgeordneten zugewiesen und dem Regionalrat infolge der Anwendung dieses Gesetzes wieder zugewiesen wurden;
- c) allfällige freiwillige Einzahlungen, die Dritte direkt in den Fonds tätigen.

(2) Der Regionalrat überweist die Mittel gemäß Abs. 1 Buchst. a) und b) in regelmäßigen Abständen an den Haushalt der Region.

(3) Der Fonds wird jährlich zu gleichen Teilen unter den beiden Autonomen Provinzen als Haushaltszuweisung aufgeteilt. Die Provinzen können in jedem Haushaltsjahr Beträge verwenden, deren Höhe jene der regionalen Zuweisungen unter- oder überschreitet, vorausgesetzt, dass die zugewiesenen Mittel voll ausgeschöpft und die Zielsetzungen laut Art. 12 beachtet werden.²

² Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 ersetzt.

(3-*bis*) Die Provinzen unterbreiten jährlich dem Komitee laut Art. 14 eine Rechnungslegung über die Verwendung der zugewiesenen Mittel mit Bezug auf die damit durchgeführten Maßnahmen zur Unterstützung der Familie und der Beschäftigung.³

Art. 14 Verwendung des Fonds

(1) Der Fonds wird zur finanziellen Deckung von Maßnahmen zugunsten der Familien und der Beschäftigung verwendet, die von den beiden Provinzen aufgrund von Kriterien und Modalitäten, die auch unterschiedlich sein können und vom Regionalausschuss aufgrund der auf dem jeweiligen Landesgebiet erhobenen Bedürfnisse festgelegt werden, ergriffen werden.

(2) Um die ordnungsgemäße Verwendung der Ressourcen des Fonds zu überwachen und zu überprüfen, insbesondere in Hinsicht auf die Einhaltung der Kriterien gemäß Abs. 2 des Art. 12, wird mit Beschluss des Regionalausschusses ein Garantenkomitee ernannt und geregelt, das sich aus führenden Persönlichkeiten des Soziallebens und der Vereinigungen, die auf dem Regionalgebiet zugunsten der sozial Schwächeren tätig sind, zusammensetzt. Das Komitee muss vom Regionalausschuss zwecks Vorüberprüfung der Übereinstimmung der geplanten Maßnahmen mit den im Art. 12 vorgesehenen Zielsetzungen und zwecks Erstellung der Kriterien und Modalitäten laut Abs. 1 angehört werden.⁴

³ Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 hinzugefügt und durch den Art. 6 Abs. 1 des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 11 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 26. Juli 2016, Nr. 7 geändert.

(3) Dem Komitee laut Abs. 2 gehören zwei Regionalratsabgeordnete an, wobei ein Abgeordneter Mitglied des Präsidiums sein und von diesem namhaft gemacht werden muss und ein weiterer in Vertretung der Minderheit vom Fraktionssprecherkollegium ernannt wird.

Art. 15 Dringlichkeitsklausel

(1) Das vorliegende Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 5

**Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2
(Interventi in materia di indennità e previdenza ai
Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige),
come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4,
30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8,
14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6,
nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5
(Determinazione delle indennità spettanti ai membri
della Giunta regionale), e successive modificazioni,
volte al contenimento della spesa pubblica¹**

TITOLO I

**NUOVI REQUISITI DI ETÀ PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI ASSEGNI VITALIZI MATURATI FINO ALLA XIV
LEGISLATURA – RIDUZIONE DELL'AMMONTARE
DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E DI REVERSIBILITÀ
– LIMITE DI CUMULO DI ASSEGNI VITALIZI**

**Art. 1 (Innalzamento dei requisiti di età per la maturazione
del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio)**

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'età anagrafica per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio è pari a quella fissata dalla normativa

¹ In B.U. 16 luglio 2014, n. 28 – Numero straordinario 1.

statale per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico.

2. Per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per l'attribuzione dell'assegno vitalizio, il limite di età di cui al comma 1 è riducibile fino all'età minima di sessanta anni, qualora entro il termine della XV Legislatura gli stessi abbiano maturato tre o più Legislature. In tal caso, ad esclusione degli assegni vitalizi di coloro che hanno maturato più di quattro Legislature, gli assegni vitalizi di coloro che hanno maturato quattro Legislature si riducono, a titolo di contributo di solidarietà, del 10 per cento e quelli di coloro che hanno maturato tre Legislature, del 12 per cento. Le Legislature di cui al presente comma si considerano intere se svolte per almeno tre quarti della loro durata.

Art. 2 (Riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità)

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge l'ammontare lordo mensile di tutti gli assegni vitalizi diretti, non attualizzati, e di reversibilità, compresi quelli già in godimento o attribuiti, è ridotto di una percentuale del 20 per cento, desunta dalla percentuale di riduzione della indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio 2014, rispetto all'indennità parlamentare lorda indicata nell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (*Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*).

Art. 3 (Limite di cumulo di assegni vitalizi)

1. Ove il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato componente di organi di altre Regioni, l'assegno erogato dal Consiglio regionale, considerato ai fini del calcolo del cumulo al lordo del valore attuale, viene ridotto, qualora l'importo lordo complessivo degli assegni stessi superi la misura lorda di euro 9.000,00 per gli assegni vitalizi diretti, rispettivamente calcolata in modo proporzionale per gli assegni vitalizi di reversibilità.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità erogato dal Consiglio regionale è tenuto a dichiarare all'Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio diretto o di reversibilità, o l'ammontare lordo degli assegni percepiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione previsto dal comma 2, l'assegno vitalizio diretto o di reversibilità viene sospeso e, per le due mensilità già erogate, si provvede al recupero dell'indebito in base alle comuni procedure.

Art. 4 (Contributo di solidarietà)

1. Il contributo di solidarietà da applicare agli assegni vitalizi inferiori alla misura del 30,40 per cento della base di calcolo prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2012 è pari al 6 per cento. Agli assegni di reversibilità riferiti ad assegni vitalizi non attualizzati, maturati fino alla misura del

57 per cento della medesima base di calcolo, il contributo di solidarietà da applicare è pari all'8 per cento ed agli assegni di reversibilità riferiti ad assegni vitalizi di misura superiore, il contributo di solidarietà da applicare è pari al 12 per cento.

TITOLO II

SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO A CARATTERE PREVIDENZIALE PER I CONSIGLIERI ELETTI A DECORRERE DALLA XV LEGISLATURA – RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5 (Suppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare)

1. L'istituto del trattamento economico a carattere previdenziale previsto dalla legge regionale n. 6 del 2012 per i Consiglieri eletti nella XV e nelle successive Legislature è abrogato.

2. La contribuzione previdenziale obbligatoria alla quale sono assoggettati i Consiglieri, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2012, pari all'8,80 per cento della base imponibile contributiva, determinata dall'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2 della medesima legge, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria, con effetto dall'inizio della corrente Legislatura viene versata a sostegno della rispettiva previdenza

complementare, qualora indicata dal Consigliere, unitamente alla contribuzione a carico del Consiglio regionale, fissata nella misura massima del 24,20 per cento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.

3. La contribuzione a carico del Consiglio regionale si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, in funzione della corrispondente contribuzione figurativa già a carico dell'ente previdenziale di appartenenza del singolo Consigliere che sia lavoratore dipendente privato o pubblico.

4. Il Consigliere che non sia lavoratore dipendente privato o pubblico deve, ai fini della attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio, garantire che l'incarico di Consigliere sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.

5. Qualora il Consigliere non rientrasse nella fattispecie di cui al comma 4, la contribuzione a carico del Consiglio si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, della quota di contribuzione previdenziale versata autonomamente alla rispettiva Cassa o Ente di appartenenza.

6. Per i Consiglieri titolari di pensione diretta l'attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio viene meno.

7. Non è prevista la restituzione a favore dei Consiglieri della contribuzione previdenziale obbligatoria di cui ai commi 2 e 3, se non in caso di morte, prima della avvenuta adesione alla propria previdenza complementare, fatta salva la verifica dei presupposti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.²

² Comma modificato dall'art. 8, comma 1 della l.r. 12 dicembre 2014, n. 12 (legge finanziaria).

Art. 6 (Indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei componenti della Giunta regionale)

1. Le percentuali relative all'indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2012 sono ridotte alle seguenti misure: Presidente, dal 45 al 31 per cento; Vicepresidenti, dal 22,50 al 18 per cento; Segretari questori dall'11,25 al 9 per cento.

2. Le percentuali relative all'indennità di funzione dei membri della Giunta regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (*Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale*) e successive modificazioni sono ridotte alle seguenti misure: Presidente, dal 45 al 31 per cento; Assessori effettivi dal 27 al 20 per cento; Assessori supplenti dal 18 al 10 per cento.

TITOLO III
NORME FINALI

Art. 7 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente (*Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

Art. 8 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per l'applicazione della presente legge.

Art. 9 (Norma finanziaria)

1. I minori oneri stimati nell'importo di euro 1.940.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e nell'importo di euro 2.200.000,00 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, derivanti dall'applicazione delle norme previste negli articoli 2 e 6, costituiscono economie di spesa delle unità previsionali di base 10.100 e 10.200 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nell'articolo 5, stimati nell'importo di euro 1.400.000,00 annui si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte sulle unità previsionali di base 10.100 e 10.200 per gli anni dal 2014 al 2016, come previste al comma 1.

Art. 10 (Clausola d'urgenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONALGESETZ VOM 11. JULI 2014, NR. 5

Abänderungen zum Regionalgesetz Nr. 2 vom 26. Februar 1995 (Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino – Südtirol), so wie durch die Regionalgesetze Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, Nr. 4 vom 30. Juni 2008, Nr. 8 vom 16. November 2009, Nr. 8 vom 14. Dezember 2011 und Nr. 6 vom 21. September 2012 abgeändert, sowie zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 23. November 1979 (Festsetzung der Bezüge für die Mitglieder des Regionalausschusses) mit seinen späteren Änderungen zwecks Eindämmung der öffentlichen Ausgaben¹

I. TITEL

**NEUE ALTERSVORAUSSETZUNGEN FÜR DIE
AUSZAHLUNG
DER BIS ZUR XIV. LEGISLATURPERIODE ANGEREIFTEN
LEIBRENTEN – REDUZIERUNG DES AUSMAßES
DER DIREKTEN UND ÜBERTRAGBAREN LEIBRENTEN
– GRENZE HINSICHTLICH DER ANHÄUFUNG DER
LEIBRENTEN**

**Art. 1 Erhöhung der Altersvoraussetzungen für die
Erwirkung des Anrechtes auf die Leibrente**

(1) In Anwendung der Grundsätze gemäß Art. 2 Abs. 1 Buchst. m) des Gesetzesdekretes Nr. 174 vom 10. Oktober 2012,

¹ Im ABl. vom 16. Juli 2014, Nr. 28, Sondernummer Nr. 1.

das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt worden ist, ist das Alter für die Erwirkung des Anrechtes auf die Leibrente jenes, das von den staatlichen Bestimmungen betreffend das Eintrittsalter für die Altersrente der lohnabhängigen ArbeitnehmerInnen im öffentlichen Dienst vorgesehen ist.

(2) Für die Abgeordneten, die in Erwartung der Erwirkung der Voraussetzungen für die Zuerkennung der Leibrente sind, kann die Altersgrenze laut Abs. 1 bis zum sechzigsten Lebensjahr herabgesetzt werden, falls diese bis zum Ende der XV. Legislaturperiode drei oder mehr Legislaturperioden angereift haben. Mit Ausnahme der Leibrenten jener Abgeordneten, die mehr als vier Legislaturperioden angereift haben, werden in diesem Fall die Leibrenten jener Abgeordneten, die vier Legislaturperioden angereift haben, um 10 Prozent für den Solidaritätsbeitrag und jene der Abgeordneten, die drei Legislaturperioden angereift haben, um 12 Prozent reduziert. Die Legislaturperioden laut diesem Absatz gelten als volle Legislaturperioden, wenn zumindest drei Viertel derselben abgewickelt worden ist.

Art. 2 Reduzierung der direkten und übertragbaren Leibrenten

(1) Mit Wirkung ab dem auf Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Monat wird der monatliche Bruttobetrag aller direkten, nicht abgezinsten, und übertragbaren Leibrenten, einschließlich jener, die bereits bezogen werden oder zuerkannt worden sind, um einen Prozentsatz von 20 Prozent gekürzt, welcher von der prozentuellen Kürzung der Bruttoaufwandsentschädigung der Parlamentsabgeordneten

gemäß Art. 1 des Gesetzes Nr. 1261 vom 31. Oktober 1965 in geltender Fassung abgeleitet wird, die seit 1. Jänner 2014 im Vergleich zur Bruttoaufwandsentschädigung der Parlamentsabgeordneten gemäß Art. 8 Abs. 2 des Regionalgesetzes Nr. 6 vom 21. September 2012 (*Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorgeregelung für die Mitglieder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol*) besteht.

Art. 3 Grenze hinsichtlich der Anhäufung der Leibrenten

(1) Falls der Inhaber einer direkten oder übertragbaren Leibrente bereits eine andere Vorsorgebehandlung oder eine andere direkte oder übertragbare Leibrente aufgrund der Bekleidung des Amtes des Mitglieds des italienischen oder europäischen Parlamentes oder der Mitgliedschaft in Organen anderer Regionen bezieht, wird die vom Regionalrat ausbezahlte Leibrente – wobei für die Berechnung der Kumulierbarkeit auch der Barwert mit eingerechnet wird – gekürzt, wenn der Gesamtbetrag der Leibrenten den Bruttobetrag von 9.000,00 Euro für die direkten Leibrenten überschreitet, der für die übertragbaren Leibrenten proportional berechnet wird.

(2) Zwecks Anwendung von Abs. 1 ist der Inhaber einer vom Regionalrat ausbezahlten direkten oder übertragbaren Leibrente verpflichtet, dem Präsidium innerhalb von sechzig Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes mitzuteilen, dass er keine andere direkte oder übertragbare Leibrente bezieht oder ansonsten muss er den Bruttobetrag der bezogenen Leibrenten angeben.

(3) Bei Nichteinhaltung der laut Abs. 2 vorgesehenen Meldepflicht wird die direkte oder übertragbare Leibrente

ausgesetzt, wobei die Eintreibung der geschuldeten Beträge für die zwei bereits ausbezahlten Monatsbezüge gemäß den allgemeinen Verfahren erfolgt.

Art. 4 Solidaritätsbeitrag

(1) Der auf die Leibrenten im Ausmaß von weniger als 30,40 Prozent der Berechnungsgrundlage laut Abs. 2 des Art. 8 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 anzuwendende Solidaritätsbeitrag beläuft sich auf 6 Prozent. Auf die übertragbaren Leibrenten, welche von nicht abgezinsten Leibrenten herrühren, die bis zum Ausmaß von 57 Prozent derselben Berechnungsgrundlage angereift sind, wird ein Solidaritätsbeitrag in Höhe von 8 Prozent zur Anwendung gebracht und für die übertragbaren Leibrenten, die von Leibrenten höheren Ausmaßes herrühren, beläuft sich der anzuwendende Solidaritätsbeitrag auf 12 Prozent.

II. TITEL

ABSCHAFFUNG DES RECHTSINSTITUTS DER
VORSORGEBEHANDLUNG FÜR DIE AB DER XV.
LEGISLATURPERIODE GEWÄHLTEN ABGEORDNETEN –
KÜRZUNG DER AMTSENTSCHÄDIGUNG DER
MITGLIEDER DES PRÄSIDIUMS UND DES
REGIONALAUSSCHUSSES

**Art. 5 Abschaffung der Vorsorgebehandlung und
Einzahlung der Beitragszahlung zugunsten der
Ergänzungsvorsorge**

(1) Das im Regionalgesetz Nr. 6 von 2012 für die in der XV. Legislaturperiode und in den nachfolgenden Legislaturperioden gewählten Abgeordneten vorgesehene Rechtsinstitut der Vorsorgebehandlung ist abgeschafft.

(2) Die Pflichtvorsorgebeitragszahlung, der die Abgeordneten gemäß Art. 7 Abs. 4 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 im Ausmaß von 8,80 Prozent der für die Beitragsleistung festgeschriebenen Steuergrundlage unterliegen, die der Aufwandsentschädigung laut Abs. 1 des Art. 2 des genannten Gesetzes unter Ausschluss jeglicher weiteren Amts- und Zusatzentschädigungen entspricht, wird mit Wirkung ab Beginn der laufenden Legislaturperiode zusammen mit der Beitragszahlung zu Lasten des Regionalrates, die im Höchstausmaß von 24,20 Prozent unter Berücksichtigung des Abs. 3 festgesetzt ist, zugunsten der jeweiligen Ergänzungsvorsorge eingezahlt, sofern der Abgeordnete diese angibt.

(3) Die Beitragszahlung zu Lasten des Regionalrates wird bis zum Mindestausmaß von 12 Prozent im Verhältnis zur entsprechenden figurativen Beitragszahlung gekürzt, die bereits zu Lasten der Zugehörigkeitsvorsorgekörperschaft des jeweiligen Abgeordneten, der lohnabhängiger Arbeitnehmer des privaten oder öffentlichen Bereichs ist, geht.

(4) Der Abgeordnete, der nicht lohnabhängiger Arbeitnehmer des privaten oder öffentlichen Bereichs ist, muss für die Zwecke der Zuerkennung der Beitragszahlung zu Lasten des Regionalrates gewährleisten, dass der Auftrag eines Abgeordneten entsprechend den für die lohnabhängigen Arbeitnehmer vorgesehenen Bedingungen der Ausschließlichkeit verrichtet wird.

(5) Sofern der Abgeordnete nicht in die im Abs. 4 angeführte Kategorie fällt, wird die Beitragszahlung zu Lasten des Regionalrates bis zum Mindestausmaß von 12 Prozent um den Vorsorgebeitrag gekürzt, der autonom in die jeweilige Zugehörigkeitskasse oder bei der jeweiligen -körperschaft eingezahlt wird.

(6) Für die Abgeordneten, die Inhaber einer direkten Rente sind, erfolgt keine Zuerkennung der Beitragszahlung zu Lasten des Regionalrates.

(7) Die Rückerstattung der Pflichtvorsorgebeitragszahlung gemäß der Abs. 2 und 3 zugunsten der Abgeordneten ist nicht vorgesehen außer im Todesfalle, wenn der Tod vor dem Beitritt an die eigene Ergänzungsvorsorge eintritt, vorbehaltlich der Überprüfung der in den Abs. 3, 4, 5 und 6 dieses Artikels vorgesehenen Voraussetzungen.²

Art. 6 Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums und des Regionalausschusses

(1) Die Prozentsätze der Amtsentschädigung der Mitglieder des Präsidiums gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes Nr. 6 von 2012 werden auf das nachstehend angeführte Ausmaß herabgesetzt: Präsident, von 45 auf 31 Prozent; Vizepräsidenten, von 22,50 auf 18 Prozent; Präsidialsekretäre von 11,25 auf 9 Prozent.

(2) Die Prozentsätze der Amtszulage der Mitglieder des Regionalausschusses laut Art. 1 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 23. November 1979 (*Festsetzung der Bezüge für die Mitglieder*

² Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 12. Dezember 2014, Nr. 12 (Finanzgesetz) geändert.

des Regionalausschusses) mit seinen späteren Änderungen werden auf das nachstehend angeführte Ausmaß gekürzt: Präsident, von 45 auf 31 Prozent; wirkliche Assessoren, von 27 auf 20 Prozent; Ersatzassessoren von 18 auf 10 Prozent.

III. TITEL SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 7 Abschaffung von Bestimmungen

(1) Die mit den Bestimmungen dieses Gesetzes unvereinbaren Bestimmungen des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar 1995 betreffend (*Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol*), abgeändert durch die Regionalgesetze Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, Nr. 4 vom 30. Juni 2008, Nr. 8 vom 16. November 2009, Nr. 8 vom 14. Dezember 2011 und Nr. 6 vom 21. September 2012 werden abgeschafft.

Art. 8 Befugnisse des Präsidiums

(1) Das Präsidium des Regionalrates bzw. der Präsident des Regionalrates wenden in den von diesem Gesetz geregelten Bereichen alle Maßnahmen an, die das Gesetz und die Ordnungsvorschriften der Abgeordnetenkommer dem Präsidium, dem Kollegium der Quästoren bzw. dem Präsidenten der Abgeordnetenkommer zuerkennen.

(2) Das Präsidium wird beauftragt, einen Vereinheitlichten Text zur Koordinierung der geltenden Bestimmungen in

Einklang mit dem vorliegenden Gesetz sowie alle für die Anwendung dieses Gesetzes notwendigen Akte zu erlassen.

Art. 9 Finanzbestimmung (1) Die geringeren, im Betrag von 1.940.000,00 Euro geschätzten Ausgaben für das Finanzjahr 2014 und in Höhe von 2.200.000,00 Euro für die Finanzjahre 2015 und 2016, die sich durch die Anwendung der in den Art. 2 und 6 enthaltenen Bestimmungen ergeben, stellen Einsparungen der Haushaltsgrundeinheiten 10.100 und 10.200 des Haushaltsvoranschlages des Regionalrates für das Finanzjahr 2014 und die nachfolgenden Haushaltsjahre dar.

(2) Die aufgrund der im Art. 5 enthaltenen Bestimmungen erwachsenden Ausgaben, die auf 1.400.000,00 Euro jährlich geschätzt werden, werden durch die Verringerung der auf den Haushaltsgrundeinheiten 10.100 und 10.200 für die Jahre 2014 bis 2016 verfügbaren Ausgabenermächtigungen, so wie laut Abs. 1 vorgesehen, gedeckt.

Art. 10 Dringlichkeitsklausel (1) Das vorliegende Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.